

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERCI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 192. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Liguria e Lombardia - artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 23, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - omessa indicazione espressa delle norme di principio - norme ritenute lesive delle competenze regionali - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione - interpretazione adeguatrice delle norme impugnate - censure rivolte a norme rientranti nella funzione di indirizzo e coordinamento statale - Non fondatezza delle questioni.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - istituzione di un comitato interministeriale - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione - Non fondatezza della questione.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - salvezza delle competenze delle sole regioni a statuto speciale - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione - Non fondatezza della questione Pag. 5
- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 193. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 273 del cod. civ., quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151: Filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - valutazione dell'interesse del minore - omessa previsione - assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione - difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 38, primo comma, del r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184: Filiazione naturale - azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di minori - competenza del tribunale dei minorenni - assunta violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione - Non fondatezza della questione » 11
- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 194. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 4, primo comma, secondo capoverso, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiotelevisione - accesso dei gruppi di rilevante interesse sociale - poteri attribuiti alle competenti autorità in materia - assunta violazione degli artt. 21, 43 e 102 della Costituzione - difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità » 17
- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 195. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - regione Lombardia: Istituzioni pubbliche di assistenze e beneficenze - deliberazioni della giunta regionale di nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione - provvedimenti di annullamento della commissione statale di controllo - provvedimenti di nomina di altri componenti adottati da organi statali - ricorsi della regione - configurazione giuridica del potere di nomina attribuito dagli statuti dell'ente ad organi dello Stato - inidoneità della funzione a costituire oggetto di trasferimento dallo Stato alla regione - difetto dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione - Inammissibilità » 21

SENTENZA 21 maggio 1987, n. 196. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194: Maternità - interruzione volontaria della gravidanza - richiesta fatta da minore - procedura prevista per l'assenso - intervento del giudice tutelare - facoltà di sollevare obiezione di coscienza - esclusione - assunta violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione - Non fondatezza della questione	Pag. 26
SENTENZA 3 giugno 1987, n. 214. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge regionale Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e n. 16 del titolo secondo dell'allegata tabella: Autonomia finanziaria regionale - aziende faunistico-venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - incosservanza dei limiti impositivi stabiliti dalla legislazione statale - violazione dell'art. 119 della Costituzione - illegittimità costituzionale parziale; n. 17, titolo secondo, tariffa allegata alla legge regionale Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60 - <u>Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale</u>	» 29
SENTENZA 3 giugno 1987, n. 215. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di <i>handicaps</i> - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 della Costituzione - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	» 33

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Viterbo del 12 febbraio 1987 (Registro ord. n. 219/1987). — Artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Imposta di registro - Invim - nuovi criteri di determinazione del valore degli immobili - non consentito accertamento e rettifica dei valori dichiarati se inferiori a certe quote - applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per i rapporti per cui pendono controversie (artt. 3, 25, 53, 76 e 77 Cost.)	Pag. 40
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 24 luglio 1986 (Reg. ord. n. 220/1987). — Art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383: Impiegati enti locali - nomina ai pubblici impieghi - esclusione dei vincitori di concorsi che abbiano riportato condanne penali - automaticità del meccanismo di esclusione (artt. 3 e 97 Cost.)	» 42
ORDINANZA della Corte dei conti, sezioni riunite del 9 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 221/1987). — Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349: Danno ambientale - competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per «danni all'ambiente» causati da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato o con enti pubblici non economici (artt. 5 e 103 Cost.)	» 46
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 23 febbraio 1987 (Registro ord. n. 222/1987). — Art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 104: Imposta persone fisiche - regime tributario dei dividendi di società di capitali - omessa dichiarazione di utili - indetraibilità del credito di imposta - incidenza negativa sulla (conseguentemente più onerosa) liquidazione dell'imposta (artt. 3 e 53 Cost.). Art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposta persone fisiche - determinazione di pene pecuniarie - previsione della riduzione a metà solo nel caso di mancata contestazione o di rinuncia al proposto gravame prima dell'intervento della decisione della commissione tributaria di primo grado (artt. 2, 3 e 24 Cost.)	» 50
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Vasto del 23 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 223/1987). — Art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880: Imposte in genere - imposta sulle successioni e donazioni - revisione delle relative aliquote - accertamento del valore imponibile dei beni caduti in successione - inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni aperte anteriormente alla data del 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano pendenti controversie (artt. 3, 53 e 97 Cost.)	» 52

ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Vasto del 19 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 224/1987). — Art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880: Imposte in genere - imposta sulle successioni e donazioni - revisione delle relative aliquote - accertamento del valore imponibile dei beni caduti in successione - inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni aperte anteriormente alla data del 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano pendenti controversie (artt. 3, 53 e 97 Cost.)	Pag. 55
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 15 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 225/1987). — Art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Impiego pubblico - istruzione universitaria - riordinamento della docenza universitaria - docenti universitari a tempo pieno - trattamento economico - inosservanza del principio che impone una differenza di almeno il 40 per cento rispetto alla retribuzione dei docenti a tempo definito [artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 28 (<i>recte</i> art. 4), lett. c), della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28]	» 57
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Roma del 18 settembre 1986 (Registro ord. n. 226/1987). — Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposte e tasse - imposta di registro - registrazione a tassa fissa - revoca dell'agevolazione - inottemperanza ai criteri direttivi della legge delega (art. 10 Cost.)	» 60
ORDINANZA del pretore di Bracciano del 26 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 227/1987). — Legge n. 47 del 28 febbraio 1985: Edilizia - reati edilizi opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria e oblazione - sospensione dell'azione penale per una pregiudiziale amministrativa - estinzione dei reati relativi a violazioni urbanistiche rilevate successivamente ma risultate realizzate prima della data prevista dalla legge - omessa previsione (art. 101 Cost.)	» 62

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 192

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Liguria e Lombardia - artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - omessa indicazione espressa delle norme di principio - norme ritenute lesive delle competenze regionali - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione - interpretazione adeguatrice delle norme impugnate - censure rivolte a norme rientranti nella funzione di indirizzo e coordinamento statale - Non fondatezza delle questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - istituzione di un comitato interministeriale - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: Inquinamento - smaltimento dei rifiuti - disposizioni attuative di direttive comunitarie - salvezza delle competenze delle sole regioni a statuto speciale - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 recante «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi», promossi con ricorsi delle regioni Liguria e Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 14 gennaio 1983, depositati in cancelleria il 19 e 22 successivi ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 1983;

Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per la regione Liguria, Valerio Onida per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 14 gennaio e depositato il 19 gennaio 1983 (R.ric. n. 1/83), la regione Liguria ha impugnato, per violazione degli artt. 76 e 117 Cost., e degli artt. 6 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli artt. 4, lettere a), b), c), d), e), f), 6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

2. — Osserva la ricorrente che il d.P.R. n. 915 non appare rispettoso dei principi che reggono il recepimento delle direttive comunitarie, fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 616. Quest'ultima disposizione prevede infatti che le direttive CEE sono fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio, le quali sono vincolanti per le regioni, mentre le residue norme di dettaglio sono destinate ad essere applicate solo in mancanza della legge regionale, alla quale è pertanto riconosciuta potestà innovativa. Per contro, il decreto impugnato, pur recando una minuziosa normativa, omette di distinguere tra norme di principio e norme di dettaglio, e sembra ritenerle tutte indistintamente

vincolanti per le regioni. A queste viene infatti implicitamente negata la competenza ad emanare norme innovative della disciplina statale di dettaglio, riconoscendosi ad esse la sola potestà di emanare norme integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett. *f*, d.P.R. n. 915). Inoltre, la legislazione statale, anche di dettaglio, è prospettata come prevalente sulla preesistente legislazione regionale, che è fatta salva solo se compatibile con la prima (art. 32 d.P.R. n. 915).

3. — Deduce ancora la regione Liguria che il d.P.R. n. 915 ha operato una restrizione di competenze, nella materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, rispetto a quanto previsto dal d.P.R. n. 616.

Da un lato, le competenze regionali non sono più configurate secondo il criterio della residualità, per cui sono attribuite alla Regione tutte le funzioni non specificamente riservate allo Stato o ad altri enti, ma sono delimitate con carattere di tassatività (art. 6 d.P.R. n. 915).

Dall'altro, sono ampliate le competenze dello Stato, mediante affidamento di funzioni estranee all'ambito definito dall'art. 102 del d.P.R. n. 616 (art. 4, lettere *a, b, c, d, e, f*).

4. — Rileva infine la ricorrente che nella specie è ravvisabile anche violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega.

Il d.P.R. n. 915, infatti, omettendo di indicare espressamente le norme di principio, e, pretendendo di assoggettare le Regioni all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, anche se di dettaglio, ha travalicato i limiti del potere conferito al Governo dalla legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, che aveva imposto, all'art. 3, il rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616.

D'altra parte, eccesso di delega è rilevabile anche nelle norme che hanno alterato l'ordine delle competenze, giacché nessuna prescrizione della legge di delega autorizzava innovazioni ai criteri specificati nel d.P.R. n. 616.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616, osserva l'interveniente che l'omessa formale individuazione, da parte del d.P.R. n. 915, delle norme di principio è ininfluente, poiché siffatto valore non scaturisce da una mera etichettatura, bensì dalla portata obbiettiva della norma. Nell'ambito del provvedimento impugnato, in particolare, sono da ritenere norme di principio, vincolanti per le regioni, quelle la cui modificazione, da parte della legge regionale, comporterebbe una inosservanza della direttiva comunitaria.

Ne deriva che, nell'ambito residuale delle norme di dettaglio, resta ferma — diversamente da quanto ritiene la ricorrente — la competenza legislativa regionale, che solo una lettura distorta degli artt. 6, lett. *f*), e 32 del d.P.R. n. 915 può condurre ad escludere. La prima delle disposizioni suddette (che demanda alle regioni l'emanazione di norme integrative e di attuazione) non incide, infatti, sulla potestà legislativa ordinaria delle regioni, ex art. 117, comma primo, Cost. La seconda, a sua volta, va intesa nel senso della caducazione delle sole norme regionali preesistenti, non compatibili con le norme di principio, ovvero non idonee ad attuare la direttiva comunitaria, e non anche di quelle in contrasto con norme statali di dettaglio.

Circa la prospettata alterazione del riparto di competenze delineato dal d.P.R. n. 616, oppone l'interveniente che nulla autorizza a ritenere che l'elencazione delle competenze regionali (art. 6 d.P.R. n. 915) sia «tassativa», come lamentato dalla ricorrente, sicché non appare violato il criterio della «residualità» fissato dal d.P.R. n. 616.

D'altra parte, le competenze riconosciute allo Stato (art. 4 d.P.R. n. 915) non esorbitano dall'ambito segnato dall'art. 102 del d.P.R. n. 616, integrato dalla legge n. 319 del 1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), espressamente ivi richiamata, rispetto alla quale il d.P.R. n. 915 si pone come normativa contigua e di ampliamento della tutela dell'ambiente fisico. Invero, le funzioni statali contestate (art. 4, lettere *a, b, c, d, e, f*), trovano corrispondenza nell'art. 2 della legge n. 319 del 1976, ed alcune di esse (lett. *c* ed *e*) non attengono alla materia dello smaltimento dei rifiuti.

6. — La regione Lombardia, con ricorso notificato il 14 gennaio e depositato il 22 gennaio 1983 (R. ric. n. 2/1983), ha impugnato gli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento agli artt. 117 e 118; nonché 3 e 76 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della legge n. 42 del 1982.

7. — Posto che lo smaltimento dei rifiuti, disciplinato dal d.P.R. n. 915, rientra in materia costituzionalmente attribuita alle regioni — in quanto ricompresa in quelle dell'urbanistica, dell'assistenza sanitaria e dei lavori pubblici di interesse regionale indicate dall'art. 117 Cost. — e ad esse trasferita dall'art. 101 del d.P.R. n. 616, la ricorrente deduce la lesione della competenza legislativa regionale, attuata mediante la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616.

Invero, il d.P.R. n. 915 non indica espressamente le norme di principio vincolanti per il legislatore regionale, ma contiene in modo indifferenziato disposizioni che possono ritenersi di principio e disposizioni di dettaglio (tra queste ultime sembrano ricompresi gli artt. 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 31), senza precisare che le disposizioni di dettaglio sono destinate ad essere osservate solo in mancanza della legge regionale.

Per di più, l'esplicazione della potestà legislativa regionale ordinaria ex art. 117, comma primo, Cost., sembra preclusa dall'art. 6, lett. f), del d.P.R. n. 915, che restringe la competenza normativa regionale alla sola emanazione di norme integrative e di attuazione del decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 915, le norme regionali preesistenti sono fatte salve solo se compatibili con le norme del decreto, senza distinguere tra norme di principio e norme di dettaglio, sicché anche queste ultime sono destinate a prevalere sulle norme regionali.

8. — Deduce inoltre la ricorrente che il d.P.R. n. 915 è altresì lesivo delle competenze amministrative regionali, sia perché l'art. 6 del suddetto decreto enuncia tassativamente le competenze attribuite alle Regioni, laddove, trattandosi di materia trasferita, tutte le funzioni amministrative sono di spettanza regionale; sia perché vengono estese le competenze statali (art. 4, lettere *a, b, c, e, f*, d.P.R. n. 915).

Poiché, infine, l'art. 6, comma terzo, fa salve le competenze delle sole regioni a statuto speciale, risulta violato anche l'art. 3 Cost., per illegittima disparità di trattamento fra regioni.

9. — Sono inoltre ritenuti lesivi delle competenze legislative ed amministrative regionali gli artt. 24 (esclusa l'ultima parte) e 28 del decreto, in quanto stabiliscono sanzioni amministrative in materia riservata alle Regioni.

10. — Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 3 della legge di delega n. 42 del 1982. Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato aveva imposto di far salve le competenze attribuite alle regioni dall'art. 6 del d.P.R. n. 616, il che non è avvenuto secondo quanto sopra esposto; dall'altro, aveva escluso la creazione di nuove strutture statali, mentre il decreto ha costituito un nuovo organo (il Comitato interministeriale: art. 5).

Poiché i suindicati criteri di delega concernono proprio la garanzia delle competenze regionali, la loro violazione ridonda in violazione dell'autonomia regionale ed è pertanto prospettabile da parte della regione in sede di impugnativa del decreto.

11. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, il quale ha svolto deduzioni conformi a quelle già riassunte nel precedente n. 5.

12. — La regione Lombardia ha depositato memoria, nella quale, preso atto della interpretazione correttiva del d.P.R. n. 915/1982 formulata dall'Avvocatura dello Stato (e riassunta nel precedente n. 5), ha dichiarato che una sentenza interpretativa della Corte potrebbe soddisfare, sia pur con alcune riserve, le sue esigenze.

Considerato in diritto

1. — La regione Liguria ha impugnato, per violazione degli artt. 76 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli artt. 4, lettere *a), b), c), d), e), f)*, 6, lett. *f)*, 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, emanato in base alla delega contenuta nella legge 9 febbraio 1982, n. 42 e recante «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

La regione Lombardia, a sua volta, ha impugnato gli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. n. 616/1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42.

I relativi giudizi, per l'identità di alcune questioni e per l'incidenza di entrambi sullo stesso corpo normativo (d.P.R. n. 915/1982), si prestano ad essere esaminati congiuntamente e definiti con unica sentenza.

2. — Entrambe le ricorrenti formulano le seguenti censure:

A) Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977, il d.P.R. n. 915/1982, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in tema di smaltimento dei rifiuti — materia di competenza regionale *ex art. 117 Cost.*, in riferimento all'art. 101 del d.P.R. n. 616/1977 — avrebbe dovuto indicare espressamente le «norme di principio» vincolanti per le regioni, al fine di distinguerle dalle norme di dettaglio, non vincolanti. Il legislatore statale ha invece omesso tale indicazione, così mostrando di voler ritenere il d.P.R. n. 915/1982 vincolante nella sua interezza per le regioni, tanto è vero che la legislazione regionale preesistente è fatta salva solo se compatibile con tutte le disposizioni del decreto (art. 32), e che alle regioni è riconosciuta, per il futuro, soltanto la potestà di emanare norme integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett. *f*). Ne è derivata, pertanto, lesione della competenza legislativa regionale.

B) Il mancato rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977 si risolve in eccesso di delega (art. 76 Cost.), dal momento che la legge delega n. 42/1982, all'art. 3, comma secondo, tale rispetto imponeva.

C) Il decreto impugnato è lesivo della competenza amministrativa regionale (art. 101 d.P.R. n. 616/1977), sia perché enuncia tassativamente le competenze regionali (art. 6 d.P.R. n. 915/1982), che hanno invece carattere residuale nel sistema del d.P.R. n. 616/1977, sia perché estende le competenze statali (art. 4 d.P.R. n. 915/1982) rispetto a quelle enunciate nell'art. 102 del d.P.R. n. 616/1977.

La sola regione Lombardia formula le seguenti censure:

D) Gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982 ledono la competenza legislativa e amministrativa delle regioni, in quanto stabiliscono sanzioni amministrative nella materia dello smaltimento dei rifiuti, materia, questa, rientrante nella suddetta competenza.

E) La normativa impugnata pecca di eccesso di delega (art. 76 Cost.), per avere il decreto impugnato costituito un nuovo organo (Comitato interministeriale: art. 5), mentre l'art. 3, comma primo, della legge delega n. 42/1982 aveva imposto di avvalersi, per l'attuazione dei decreti delegati, delle ordinarie strutture amministrative dei Ministeri.

F) La normativa impugnata è illegittima per ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.), avendo fatte salve le competenze delle sole regioni a statuto speciale (art. 6, comma terzo, d.P.R. n. 915/1982).

3. — L'avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza dei ricorsi, osservando che una corretta interpretazione del d.P.R. n. 915/1982 consente di escludere le prospettate lesioni della competenza regionale.

4. — Ritiene questa Corte che, in effetti, le censure di cui alle lettere *A*, *B* e *C* possono essere dichiarate non fondate attraverso una interpretazione delle disposizioni impuginate conforme a Costituzione.

Quanto alla censura *sub A* deve riconoscersi che la mancata indicazione espressa, nel d.P.R. n. 915/1982, delle norme di principio, non produce lesione delle competenze regionali perché non rende indistintamente tali, e quindi vincolanti per le regioni, tutte le norme in esso contenute.

Secondo l'opinione prevalente, la cennata indicazione, se è prescritta per agevolare la chiarezza dei rapporti fra Stato e regioni, non attinge alla garanzia costituzionale delle competenze di esse. Deve infatti ritenersi che la qualità di norma di principio o di dettaglio deriva dall'oggettiva natura della norma stessa, e non già da una mera definizione formale, che non sarebbe vincolante, nel caso di contrasto tra Stato e regione, per questa Corte (cfr., in riferimento alle norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, le sentt. n. 219/1984 e n. 151/1986).

Può convenirsi con l'avvocatura dello Stato che rivestano portata di norme di principio soltanto le disposizioni che, in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie, delineano gli obiettivi essenziali ed i limiti di operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2, le quali:

a) fissano le regole generali da osservare nello smaltimento dei rifiuti (che si risolvono nell'inderogabile necessità: di salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone, nonché la flora e la fauna; di evitare ogni rischio di inquinamento e di degradamento dell'ambiente; di rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale; di promuovere il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti: art. 1);

b) delimitano l'ambito oggettivo di operatività della disciplina, e quindi della vigenza dei suddetti principi, mediante la classificazione dei rifiuti (in urbani, speciali, tossici e nocivi) e la loro definizione (art. 2).

Ne deriva che, fatta salva l'efficacia vincolante per le regioni delle norme di principio dettate dai suddetti artt. 1 e 2, in relazione alla disciplina contenuta nei restanti articoli del d.P.R. n. 915/1982 — che va qualificata come normativa di dettaglio, destinata ad operare solo in mancanza di norme regionali — ben può esplicarsi per converso (ovviamente in assenza di altri limiti), la potestà legislativa regionale innovativa, secondo il meccanismo delineato dall'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977.

Ciò non trova ostacolo, del resto, come ammette l'avvocatura dello Stato, nella previsione dell'art. 6, lett. f), né in quella dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 915/1982. Non nella prima, poiché la potestà legislativa integrativa attribuita alle regioni dalla suddetta disposizione si aggiunge e non si contrappone, escludendola, alla potestà legislativa ordinaria delle regioni, come risulta, fra l'altro, dalla distinta considerazione delle due potestà operata dall'art. 32 dello stesso decreto. E neppure nella seconda, poiché l'abrogazione, con essa disposta, della legislazione regionale previgente, fino all'emanazione di una successiva legislazione regionale di dettaglio, deve intendersi riferita soltanto alla ipotesi di incompatibilità della legislazione regionale previgente con le norme statali di principio (artt. 1, n. 5, legge n. 382 del 1975 e 6, comma secondo, d.P.R. n. 616 del 1977).

5. — È conseguenziale alla riscontrata osservanza, da parte del d.P.R. n. 915/1982, di quanto stabilito con l'art. 1, n. 5, l. n. 382 del 1975 e con l'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977, a tutela delle competenze regionali in tema di attuazione delle direttive comunitarie, la declaratoria di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della censura *sub B*.

6. — Va altresì disattesa la doglianza delle ricorrenti espressa *sub C*, quanto all'asserita natura tassativa dell'elencazione delle competenze amministrative regionali effettuata dall'art. 6 del d.P.R. n. 915/1982, che avrebbe in tal modo alterato il sistema istituito dal d.P.R. n. 616/1977, che, all'art. 101, comma primo, trasferisce alle regioni tutte le funzioni in materia di tutela ambientale, ad eccezione di quelle specificamente attribuite allo Stato ed agli enti locali.

Nulla autorizza infatti, come espressamente riconosce l'avvocatura dello Stato, a ritenere che la suindicata disposizione abbia inteso limitare la portata generale del trasferimento alle regioni della materia dello smaltimento dei rifiuti effettuato dall'art. 101 del d.P.R. n. 616/1977.

La tecnica del riparto delle competenze adottata dall'impugnato d.P.R. n. 915 (artt. 4, 6, 7 ed 8) risponde invero al preciso dettato delle direttive comunitarie, le quali richiedono agli Stati membri di «stabilire o designare l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti» (art. 5, direttiva n. 75/442; art. 6, direttiva n. 78/319).

Deve peraltro ritenersi, in assenza di una diversa disposizione e, in particolare, in mancanza di una clausola generale di competenza residuale a favore dello Stato, che il riparto delle competenze sia stato effettuato in armonia con l'assetto generale preesistente della materia, quale risultante dal d.P.R. n. 616/1977, sicché non sussiste la restrizione di competenza lamentata dalle regioni.

Va del pari esclusa, in base ad una corretta interpretazione delle norme denunciate, l'asserita dilatazione della competenza statale, che l'art. 4 del d.P.R. n. 915/1982 avrebbe operato rispetto all'art. 102 del d.P.R. n. 616/1977.

Le competenze asseritamente «nuove» che sarebbero previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del suddetto articolo e sulle quali si appuntano le censure delle ricorrenti, infatti, possono essere ricondotte nell'ambito della funzione statale di indirizzo e coordinamento, prevista, in via generale, dall'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, ribadita, nello specifico settore della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dall'art. 102, n. 2, del suddetto d.P.R. (sia pure limitatamente al «coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica»), ed ulteriormente confermata dall'art. 4, lett. *a)*, del d.P.R. n. 915/1982 (non censurato nella parte in cui assegna allo Stato l'indirizzo e coordinamento delle attività previste dal decreto stesso).

In particolare, le funzioni di «promozione» e «consulenza», che l'art. 4, lett. *a)*, del d.P.R. n. 915/1982 affianca all'indirizzo e coordinamento, vanno considerate come aspetti accessori ed ausiliari di quest'ultima funzione, nell'ambito della quale si inseriscono. L'«indirizzo e coordinamento» può invero bene porsi in funzione «promozionale», qualora sia teso a sollecitare l'incremento e lo sviluppo di una determinata attività, così come può sostanziarsi di «consulenza» ove sia diretto, in vista di esigenze di omogeneità dell'azione amministrativa, ad assicurare la uniforme diffusione ed acquisizione di dati tecnici e scientifici.

Per quanto concerne, inoltre, il disposto del suindicato art. 4, lett. *b)* (predisposizione di «criteri generali» sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento), lett. *e)* (definizione dei «criteri generali» per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché,

se necessario, definizione di «norme tecniche» per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia o residuo), e lett. *f*) (determinazione dei «criteri generali» per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi), non può dubitarsi che la predisposizione di «criteri generali» e (ma solo se necessario) di «norme tecniche» sia espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. La suddetta attività va infatti correttamente intesa come volta a definire i principi di massima e le norme tecniche generali da osservare nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in vista delle indefettibili esigenze di uniformità alle quali deve ispirarsi, almeno nelle sue linee essenziali, la tutela dell'ambiente.

Analoghe considerazioni valgono per il disposto dell'art. 4, lett. *c*) (determinazione di «misure» dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di «norme tecniche» generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, con promozione, se del caso, di studi e ricerche).

Per altra ragione, va invece ritenuto non censurabile l'art. 4, lett. *d*), denunciato in quanto, essendo privo della precisazione che i limiti di accettabilità della presenza di talune sostanze o microorganismi contenuti nei rifiuti, la cui determinazione è rimessa allo Stato, sono limiti «minimi», a differenza di quanto prevede l'art. 102, n. 1, del d.P.R. n. 616/1977, avrebbe ampliato i poteri statali. A parte l'esattezza della qualificazione di limiti «minimi» in riferimento a caratteristiche negative, la norma non pregiudica la competenza regionale di prescrivere limiti di maggior rigore. A tale conclusione consente di pervenire l'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 915/1982, il quale espressamente contempla la possibilità di disposizioni e prescrizioni «più restrittive» in funzione degli obbiettivi dei piani regionali.

Anche la censura *sub C*, va quindi dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.

7. — Venendo, infine, all'esame delle censure *sub D*, *E* ed *F*, proposte dalla sola regione Lombardia, sarà sufficiente osservare quanto segue:

a) gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982, che stabiliscono sanzioni amministrative, hanno, per quanto sopra rilevato, natura di norme di dettaglio, come tali suscettive di deroga da parte della regione. La questione va quindi dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione;

b) infondatamente la regione ricorrente lamenta la violazione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 915/1982, dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 3, comma primo, della legge di delega n. 42/1982, che esclude l'istituzione di nuovi organismi, poiché tale disposizione della legge di delega non è dettata a tutela delle competenze regionali, ma concerne la sola amministrazione statale, prevedendo che i Ministeri interessati debbano provvedere all'attuazione dei decreti delegati con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono;

c) la salvezza delle sole competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 915/1982) trova, infine, adeguata giustificazione nella speciale autonomia degli enti suindicati. La questione va quindi dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. a), b), c), d), e), f), 6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento del policlorodifenili e dei policlorotrisfenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sollevate dalla regione Liguria, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, nonché le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla regione Lombardia, con il medesimo ricorso;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla regione Lombardia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 193

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 273 del cod. civ., quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151: Filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - valutazione dell'interesse del minore - omessa previsione - assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione - difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 38, primo comma, del r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184: Filiazione naturale - azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di minori - competenza del tribunale dei minorenni - assunta violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e dell'art. 273 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bigi Silvana e Giadresco Lenelio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra Bencich Daniela e Pastè Gianfranco, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Giadresco Lenelio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi l'avv. Mario Gutierrez per Giadresco Lenelio e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale per i minorenni di Bologna, dovendo decidere sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, proposta da Bigi Silvana nei confronti di Giadresco Lenelio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'eccezione di legittimità costituzionale — sollevata dal convenuto con parere favorevole del pubblico ministero — dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha disposto che tale azione « nel caso di minori » rientri nella competenza del tribunale per i minorenni. Pertanto, sospeso il processo, gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale con ordinanza emessa il 2 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, 1ª serie speciale, del 26 febbraio 1986.

Premesso che la rilevanza della questione sarebbe evidente, posto che l'eventuale sentenza di accoglimento farebbe venir meno la competenza del giudice *a quo* a decidere nel merito, la sua non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. sarebbe ravvisabile nella non giustificabile né ragionevole sottrazione della competenza sull'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale al giudice ordinario « nel caso di minori ».

Ad avviso del giudice *a quo*, l'accertamento della procreazione sarebbe attinente ad un fatto biologico storico ed oggettivo, e, come tale, da compiere secondo una identica deontologia giurisdizionale, quale che sia l'età del procreato e senza che possano aver qualche influenza le sue condizioni od esigenze psicologiche.

La previsione di un diverso giudice a seconda dell'età del generato si risolverebbe in una disparità di trattamento fra i soggetti nei confronti dei quali si procede. Quanto alla violazione dell'art. 102 della Costituzione, si osserva che la disposizione censurata, non trovando giustificazione nell'esigenza di riservare la competenza in questione ad un organo specializzato in relazione alle sue specifiche attitudini a conoscere di rapporti contraddistinti dalla peculiarità del soggetto coinvolto, si risolverebbe nella creazione di un giudice speciale.

Ove, poi, si dovesse ammettere che la scelta del legislatore in favore del giudice minorile sia dovuta alla sua maggiore sensibilità ed attenzione per i problemi del minore, potrebbe sorgere il dubbio che l'attribuzione di competenza sia finalizzata ad una pronuncia più favorevole al minore, con evidente violazione del principio di eguaglianza.

Si afferma anche che il criticato mutamento di competenza non potrebbe giustificarsi in vista dei provvedimenti da emettere, a norma dell'art. 277, secondo comma, del codice civile, nell'interesse dei figli, perché anche il giudice non minorile è abilitato ad adottarli, ad esempio nel caso di separazione personale dei coniugi (art. 155 del codice civile).

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gutierrez, con atto depositato in data 17 aprile 1986, sostenendo ed illustrando le censure di costituzionalità proposte dal giudice *a quo*.

Le ragioni della ingiustificata disparità di trattamento vengono individuate: *a)* nell'attribuzione della competenza in materia di azione dichiarativa di uno *status personae* ad un giudice diverso — il tribunale per i minorenni — da quello ordinariamente competente per i giudizi in tale materia; *b)* nella diversità della disciplina processuale quanto al giudice competente, a seconda che si tratti di minorenni o di maggiorenni, diversità non riconducibile a possibili effetti, nella specie inesistenti, della pronuncia, sulle condizioni di vita del soggetto coinvolto; *c)* nella discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, in quanto le questioni di stato relative ai primi rimangono nella competenza del giudice ordinariamente competente, con più ampie garanzie difensive, mentre quelle coinvolgenti i secondi sono deferite ad un giudice specializzato, nonostante che la decisione non richieda attitudini speciali; *d)* nella meno efficace tutela del diritto di difesa offerta dal procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni rispetto a quello previsto dinanzi ai giudici ordinariamente competenti.

In relazione al possibile contrasto della norma «impugnata» con l'art. 102 della Costituzione, il convenuto ha ribadito le argomentazioni proposte dal giudice *a quo*, affermando che la determinazione della sussistenza di un rapporto di filiazione ha carattere obiettivo e, quindi, non può essere in alcun modo influenzata dalla considerazione di speciali esigenze sociali o psicologiche del minore. Pertanto, non si giustificerebbe sotto alcun profilo la devoluzione della materia «in caso di minori» ad un giudice diverso da quello che l'ordinamento assegna in via generale.

3. — Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 18 marzo 1986, per sostenere l'infondatezza della proposta questione.

Richiamato l'indirizzo seguito dal legislatore, condiviso anche di recente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 1983, in materia di minori coimputati con adulti, ed ispirato al principio della competenza del giudice minorile in tutte le materie afferenti i minori, l'Avvocatura osserva che è, bensì, vero che l'accertamento della procreazione ha e deve avere carattere obiettivo, essendo basato su un fatto storico, ma i suoi effetti sarebbero diversi a seconda che il procreato sia maggiorenne ovvero minorenni. In quest'ultimo caso, infatti, la sentenza, che ha gli stessi effetti del riconoscimento, fa sorgere la potestà parentale in capo ai soggetti dichiarati genitori.

Può darsi allora che debbano essere adottati provvedimenti a tutela del figlio, come prevede lo stesso art. 277, secondo comma, del codice civile, specie se, come non è improbabile, la persona dichiarata contro la sua volontà genitore non è la più adatta a prendersi cura del figlio. Ne conseguirebbe la piena logicità e coerenza della «novella» del 1983, con la quale si è aggiunta alle altre ipotesi di esclusione della competenza del giudice generale anche l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità «in caso di minori».

L'Avvocatura si sofferma, poi, sull'art. 155 del codice civile, richiamato nell'ordinanza di rimessione per sostenere che il tribunale ordinario è per legge competente ad adottare, nel caso di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti necessari ai figli anche minori. Va tenuto presente che la materia della separazione appartiene in via generale al tribunale ordinario, mentre la disciplina del riconoscimento e dell'insorgente potestà dei genitori è attribuita in via generale al giudice minorile, quando si tratti di minori. Onde non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di istituire giudici speciali.

4. — In analogo procedimento intentato da Bencich Daniela nei confronti di Pasté Gianfranco il tribunale per i minorenni di Torino, vista l'eccezione sollevata dal convenuto e dal pubblico ministero, ha rimesso alla Corte costituzionale, con ordinanza 23 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57, 1^a serie speciale, del 3 dicembre 1986, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile, «nel caso di minori», per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione;

b) dell'art. 273 del codice civile, nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. — Quanto alla questione *sub a)*, il giudice remittente svolge considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle formulate dal tribunale per i minorenni di Bologna, facendo leva sia sulla natura obbiettiva del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, sia sull'inesistenza di ambiti di valutazione nei quali si possa tener conto delle particolari condizioni psicologiche o sociali del minore.

Non troverebbe, dunque, giustificazione l'assegnazione della relativa competenza ad un giudice diverso a seconda dell'età del procreato, con violazione del principio di eguaglianza, e neppure la deroga alla ordinaria competenza dei giudici operanti secondo il rito ordinario, con possibile contrasto con il divieto di istituire giudici speciali di cui all'art. 102 della Costituzione.

6. — Con la seconda questione si ritiene non manifestamente infondato il dubbio circa il contrasto dell'art. 273 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione, osservandosi che la disposizione non consente al giudice — «quanto meno nel giudizio sulla ammissibilità dell'azione» — alcun apprezzamento circa la sussistenza o no dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, a differenza da quanto previsto dall'art. 250, quarto comma, del codice civile, a norma del quale il giudice — cui sia richiesta una sentenza sostitutiva del consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento — può pronunciarsi negativamente, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore non sia conforme agli interessi del minore.

Il giudice *a quo* muove dal rilievo che la sentenza dichiarativa della paternità o della maternità produce gli stessi effetti del riconoscimento (art. 277, primo comma, del codice civile) e, quindi, è ad essa equiparabile l'ipotesi nella quale venga emessa — ai sensi dell'art. 250, quarto comma, del codice civile — una sentenza che «tiene luogo del consenso mancante», quando il genitore, che ha già riconosciuto, non presti il proprio consenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore ed il minore sia infrasedicenne. In entrambi i casi la pronuncia del giudice determina l'attribuzione di un genitore al minore, ma solo nel caso previsto dall'art. 273 del codice civile il giudizio è vincolato alle risultanze obbiettive dell'istruttoria, non essendo consentito di non dichiarare la paternità o la maternità naturale, ove l'instaurazione del rapporto di filiazione apparisse contraria agli interessi del minore.

Riguardata sotto un diverso profilo, la normativa in esame rivelerebbe l'esistenza di una presunzione assoluta, nel senso che l'iniziativa del genitore che ha già riconosciuto il figlio infrasedicenne, volta ad attribuirgli un secondo genitore, risponda comunque all'interesse del figlio, mentre si ammette che il rifiuto del medesimo genitore al riconoscimento anche da parte dell'altro possa nuocere al minore, in quanto se ne prevede il superamento con la pronuncia del giudice, solo a séguito di specifica valutazione.

Quanto alla rilevanza, si osserva che, ove la questione venisse accolta, la decisione del tribunale potrebbe prescindere dai risultati istruttori acquisiti.

7. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato il 23 dicembre 1986.

Con riguardo alla questione concernente l'art. 68 della legge n. 184 del 1983, si prospetta un possibile difetto di rilevanza, «ove si ritenesse il problema della competenza insuscettibile di riesame» dopo la positiva conclusione — come è avvenuto nella fattispecie — del giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità: l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione sarebbe appunto in tal senso.

Quanto al merito della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., anche in questo caso si pone in evidenza che l'insorgere in capo al convenuto della potestà di genitore rende la fattispecie non equiparabile all'ipotesi in cui il figlio sia maggiorenne.

L'Avvocatura non manca, poi, di osservare che — ove dovesse ritenersi fondata la questione, proposta con la medesima ordinanza, riguardo alla mancata valutazione dell'interesse del minore — l'attribuzione della competenza per i provvedimenti in questione al tribunale per i minorenni si rivelerebbe sotto ogni profilo giustificata.

Anche a proposito della pretesa illegittimità dell'art. 273 del codice civile, nella parte in cui non consente di valutare l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, l'avvocatura dello Stato avanza perplessità sulla rilevanza, atteso che l'eccezione risulta proposta in una fase successiva alla positiva conclusione del giudizio sull'ammissibilità dell'azione, nell'ambito della quale dovrebbe trovare spazio (come sembra ritenere anche il giudice *a quo*) la valutazione ritenuta illegittimamente preclusa.

Si osserva, inoltre, che la questione peccherebbe di concretezza poiché — con riguardo al caso di specie — non viene espressa alcuna valutazione negativa circa l'interesse del minore all'accertamento della procreazione. Ove si consideri, anzi, che l'iniziale resistenza del convenuto si è, alla fine, convertita in remissione a giustizia, non appare — né viene indicato — alcun elemento tale da indurre il giudice *a quo* ad una decisione negativa basata sulla considerazione, ove consentita, dell'interesse del minore.

Nel merito non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza.

L'oggetto ed i presupposti dei due procedimenti disciplinati dagli artt. 250 e segg. e 269 e segg. del codice civile debbono, infatti, essere tenuti distinti. Nel primo il giudice è chiamato a surrogare con la propria pronuncia il consenso mancante del primo genitore, rendendo possibile il riconoscimento da parte dell'altro, evento che, tuttavia, conserva i caratteri di fatto spontaneo e stragiudiziale suscettibile di impugnazione per difetto di veridicità. Nel secondo il giudice è chiamato ad accertare se nella realtà dei fatti tra il convenuto ed il minore esiste il dedotto rapporto di filiazione.

Inoltre, mentre la mancata autorizzazione al riconoscimento non impedisce al figlio, pervenuto ai sedici anni, di assentire al riconoscimento, la pronuncia negativa sulla richiesta di declaratoria giudiziale di paternità o di maternità ha effetto preclusivo.

Non va nemmeno trascurato che, secondo il nostro ordinamento, il riconoscimento della prole naturale costituisce un diritto-dovere del genitore (art. 30 della Costituzione).

L'Avvocatura osserva, infine, che la valutazione dell'interesse del minore è omessa anche nell'ipotesi in cui il genitore che ha già riconosciuto non si opponga al riconoscimento da parte dell'altro; e tale valutazione è pure omessa in occasione del riconoscimento spontaneo dell'infrasedicenne da parte del primo genitore.

8. — Alla pubblica udienza del 24 marzo 1987, le parti hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in esame sottopongono all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale parzialmente coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Una prima questione, comune ad entrambe le ordinanze, ha per oggetto, con riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione congiuntamente richiamati, l'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 259, primo comma, del codice civile «nel caso di minori». A tale questione il tribunale per i minorenni di Torino ne affianca un'altra, avente per oggetto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 273 del codice civile, nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ai sensi dell'art. 269 del codice civile.

3. — Poiché l'accoglimento della seconda questione potrebbe riflettersi sulle sorti dell'altra, nel senso che, una volta riconosciuta la necessità di valutare l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, la relativa competenza del tribunale per i minorenni verrebbe a risultare comunque giustificata, è la questione avente per oggetto l'attuale testo dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), a dover essere affrontata per prima.

4. — Tale questione è, peraltro, inammissibile.

Due le eccezioni sollevate in proposito dall'avvocatura dello Stato, sotto il profilo del difetto di rilevanza della questione. La prima in quanto la valutazione dell'interesse del minore «dovrebbe intervenire, in ipotesi, nel giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione» di paternità o di maternità naturale, mentre nella specie la questione «è stata

sollevata nel giudizio di merito, dopo l'avvenuta conclusione del giudizio preliminare di ammissibilità», ed addirittura — si potrebbe aggiungere — una volta esaurite le indagini sul fatto della procreazione. La seconda in quanto la questione, non nascendo «da alcuna specifica valutazione di specie» e, quindi, nulla dicendo sulla non rispondenza all'interesse del minore «in caso di avvenuto accertamento del fatto naturale della procreazione», avrebbe carattere di astrattezza.

Ma un assorbente profilo di inammissibilità emerge con più immediata evidenza dalla stessa motivazione sulla rilevanza della questione, quale prospettata dal giudice *a quo*. Mentre, infatti, l'ordinanza di rimessione riconosce in via preliminare che «il diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l'interesse del minore» dovrebbe porsi «quanto meno nel giudizio sulla ammissibilità dell'azione», la questione viene sollevata in coincidenza con un momento, per giunta notevolmente avanzato, del giudizio di merito, con evidente contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza.

5. — Quanto all'altra questione, comune alle due ordinanze, una precisazione si impone, prima di affrontarne il merito, al fine di una più puntuale individuazione dei relativi estremi:

Al di là dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il solo ad essere menzionato in entrambi i dispositivi, il dubbio di legittimità costituzionale investe il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318), che l'art. 68 della legge n. 184 del 1983 è appunto venuto a sostituire nei seguenti termini: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, del codice civile».

Poiché l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile era già stato oggetto di una precedente, ed in tale occasione integrale, sostituzione ad opera dell'art. 22 della legge 19 maggio 1975, n. 151, la portata dell'ultima innovazione emerge chiaramente dal raffronto con il testo introdotto dalla legge n. 151 del 1975. In quella versione, il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile risultava così formulato: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile». Ad esso è stato, dunque, aggiunto l'inciso «nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma», proprio la parte, cioè, che rappresenta l'oggetto della questione in esame.

Alla scelta legislativa sottostante a questa aggiunta entrambe le ordinanze — che esattamente stimano «la propria competenza determinata dalla minore età del figlio» — muovono l'addebito di una intrinseca «irragionevolezza», causa, al tempo stesso, di non giustificabili disequaglianze con situazioni simili: il tutto in violazione non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 102 della Costituzione, in quanto l'attribuire ad un giudice specializzato una competenza priva di giustificazione significherebbe «impiegarlo come "giudice speciale"».

6. — La questione è infondata sia sotto l'uno sia sotto l'altro dei profili denunciati.

L'irragionevolezza intrinseca della norma che attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternità o la maternità naturale nei confronti di un minore deriverebbe dalla constatazione che tale declaratoria «richiede al giudice un accertamento sulla genitura assolutamente indifferente al dato estrinseco costituito dall'età del generato», essendo l'accertamento stesso «attinente a un fatto biologico storico e oggettivo», senza alcun condizionamento alle esigenze psicologiche del procreato.

Anche a condividere tale assunto, non ne discenderebbe ineluttabilmente la conclusione che ne vorrebbero trarre i giudici *a quibus*. Non si debbono, infatti, sottovalutare gli altri, più particolari, poteri demandati al giudice quando l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale riguardi un minore, poteri questi ben confacenti al tribunale per i minorenni, nell'ottica della sua specializzazione ai sensi dell'art. 102 della Costituzione.

La necessità del consenso del minore per promuovere o per proseguire l'azione (art. 273, secondo comma, del codice civile), qualora egli abbia compiuto l'età di sedici anni, implica che il giudice verifichi la validità della relativa dichiarazione. A sua volta, l'art. 277, secondo comma, del codice civile stabilisce che «Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui», provvedimenti particolarmente delicati, specie in ordine all'istruzione e all'educazione del minore,

stante la coattività della dichiarazione giudiziale. Infine, nella stessa legge 4 maggio 1983, n. 184, cui risale la modifica in discussione, viene dato, mediante il disposto dell'art. 11, ultimo comma, opportuno risalto al problema degli eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale con le procedure di adozione.

Il contenuto e la portata di questi più particolari poteri valgono, nello stesso tempo, a dimostrare che le lamentate diseguaglianze con azioni similari di competenza del tribunale ordinario non possono certamente dirsi prive di qualsiasi giustificazione al punto di apparire palesemente arbitrarie.

Per quanto riguarda la diseguaglianza presente «all'interno della stessa azione», nel senso che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale deve essere rivolta a giudici diversi, secondo che concerna un maggiorenne o un minorenni, è proprio il complesso dei poteri dianzi ricordati, ovviamente senza riscontro quando si tratti di un maggiorenne, a fornirne sufficiente ragione.

Anche per quanto concerne la diseguaglianza che contrappone l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ad altre azioni in materia di *status*, sempre demandate al tribunale ordinario, vale l'obiezione che in ordine a queste ultime non esistono previsioni corrispondenti né all'art. 277 del codice civile né all'art. 11, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ma, più ancora, va rilevato come la contrapposizione criticamente prospettata coinvolga situazioni non omogenee.

Al riguardo non è senza significato che gli stessi giudici a *quibus* divergano nell'additare quella che sarebbe l'azione «perfettamente simmetrica» all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale e, quindi, il suo «corrispondente in negativo»: l'uno (tribunale per i minorenni di Bologna) la ravvisa nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, regolata dall'art. 263 del codice civile, e l'altro (tribunale per i minorenni di Torino) nell'azione per il disconoscimento di paternità o di maternità, regolata, per i profili che qui interessano, dagli artt. 235 e 244 del codice civile. Il vero è che ogni azione in materia di *status* ha caratteristiche e modalità sue tipiche, in correlazione alla specificità delle condizioni di fatto poste a base delle fattispecie sostanziali rispettivamente configurate ed in vista delle finalità da ciascuna perseguite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile «nel caso di minori», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza 2 luglio 1985 (reg. ord. n. 716 del 1985) e dal tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 194

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 4, primo comma, secondo capoverso, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiotelevisione - accesso dei gruppi di rilevante interesse sociale - poteri attribuiti alle competenti autorità in materia - assunta violazione degli artt. 21, 43 e 102 della Costituzione - difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma primo, capoverso secondo e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Centro di iniziativa giuridica «P. Calamandrei» ed altra e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 177 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Lega per il disarmo unilaterale, del Centro di iniziativa giuridica «P. Calamandrei», della R.A.I. e della Commissione parlamentare, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avv. ti Claudio Chiola e Corrado De Martini per il Centro di iniziativa giuridica «P. Calamandrei» e per la Lega per il disarmo unilaterale, Alessandro Pace e Filippo Satta per la R.A.I. e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per la Commissione parlamentare e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Roma — adito *ex art. 700 c.p.c.* dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei e dalla Lega per il disarmo unilaterale per ottenere in via d'urgenza la trasmissione dei programmi che i ricorrenti, ammessi al c.d. «accesso» alla radiotelevisione pubblica, avevano registrato, e la cui diffusione era stata negata, per motivi inerenti al loro contenuto, dalla Sottocommissione per l'accesso e successivamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza in sede di ricorso — ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma primo, capoverso secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), per violazione degli artt. 21 e 43 Cost., come coordinatamente considerati nella sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale, nonché degli artt. 24 e 102 Cost.

I resistenti — Commissione parlamentare di vigilanza e R.A.I. — avevano preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del pretore, sostenendo che la disciplina del c.d. «accesso» al mezzo radiotelevisivo, attuata a seguito della sentenza n. 225/1974 della Corte costituzionale, sottrae al sindacato di qualsiasi giudice, ordinario o amministrativo, le determinazioni dei competenti organi in materia. In particolare, avevano rilevato che l'art. 6 della

legge n. 103/1975 prevede avverso le determinazioni della Sottocommissione parlamentare per l'accesso — alla quale è demandato l'esame delle richieste di accesso — il solo ricorso alla Commissione parlamentare di vigilanza, le cui decisioni — in conformità alla natura dell'organo (espresso dal Parlamento, del quale condivide le prerogative di sovranità) ed alle funzioni esercitate (di carattere politico) — sono insindacabili dalla magistratura.

Ha osservato il pretore che da tale prospettazione — che appare la più aderente al testo normativo e che, se accolta, comporterebbe il rifiuto della richiesta tutela d'urgenza, per improponibilità assoluta della domanda — scaturiscono fondati dubbi circa la legittimità costituzionale della citata normativa.

Invero, con la sentenza n. 225/1974, la Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità del monopolio radiotelevisivo, ha statuito che la conservazione del monopolio stesso è condizionata non solo all'attuazione di un sistema idoneo ad escludere il predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore e ad attuare l'obiettività, l'imparzialità e la completezza dell'informazione, ma anche all'emanazione di norme idonee a «favorire, rendere effettivo e garantire il diritto di accesso, nella misura massima consentita dai mezzi tecnici», «se non ai singoli cittadini, almeno a tutte quelle formazioni più rilevanti nelle quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta», in modo da «raggiungere quei fini di utilità generale in funzione dei quali l'art. 43 Cost. rende legittima la riserva».

La Corte ha quindi sollecitato il legislatore ad emanare una legge che preveda almeno che «in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 Cost., l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società».

Ad avviso del pretore, la richiamata sentenza ha riconosciuto che, nell'ambito del sistema monopolistico radiotelevisivo, sussiste, in capo ai gruppi di particolare qualificazione politica, religiosa e culturale, un diritto soggettivo di accesso, garantito a livello costituzionale, come espressione di esigenze che derivano dall'art. 21 Cost., e ciò in quanto nella motivazione della sentenza e nelle direttive impartite al legislatore (nella lettera f) appare assente ogni elemento che possa consentire di configurare l'accesso come diritto condizionato, o interesse legittimo, o, addirittura, come mera situazione di fatto non giustiziabile, perchè dotata di tutela a livello esclusivamente politico.

Ed infatti, nelle determinazioni della Corte, l'ammissione al mezzo radiotelevisivo appare come dovuta, con conseguente esclusione di ogni discrezionalità (che condurrebbe a possibili discriminazioni ideologiche, vertendosi in una materia tanto delicata quale la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto quando questa si esplica nel campo delle concezioni politiche, religiose e sociali), salvo limiti di natura tecnica che possono tuttavia operare solo dopo lo sfruttamento massimo della potenzialità del mezzo, e con l'implicito richiamo del limite del buon costume, posto dall'art. 21 Cost.

In sostanza il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo gestito in regime di monopolio, come delineato dalla sentenza n. 225/1974, va considerato, ad avviso del pretore, come un diritto soggettivo perfetto, garantito a livello costituzionale in forza della coordinata lettura degli artt. 21 e 43 Cost., ed in quanto tale non comprimibile da parte degli organi preposti all'accesso e suscettivo di incontrare limiti alla sua soddisfazione ed attuazione solo nella intrinseca limitatezza del mezzo attraverso il quale è destinato a realizzarsi; limitatezza che, nella fattispecie, non assumeva rilievo, dal momento che le trasmissioni organizzate dai ricorrenti avevano già trovato la loro collocazione nei programmi, e sono state, successivamente alla effettiva registrazione, annullate, ritenendosi che il loro contenuto, per l'asprezza dei toni e la natura dei termini usati, assumesse rilievo penale.

Orbene — prosegue il giudice *a quo* — l'art. 6 della legge n. 103/1975 sembra discostarsi dal quadro delineato dalla Corte, dal momento che degrada il diritto all'accesso a mera situazione di fatto, sia perchè ne condiziona l'applicazione a valutazioni non meramente tecniche, nelle quali assume rilievo anche il contenuto del programma (cfr. art. 6, comma quinto, ultima parte); sia, soprattutto, perchè sembra escludere ogni garanzia di tipo giurisdizionale, in quanto rimette l'attuazione dell'accesso a determinazioni di organi di incerta natura, che appaiono, nel sistema della legge n. 103/1975, esenti da ogni sindacato giurisdizionale.

La norma viene pertanto denunciata dal pretore alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 21 e 43 Cost., nella lettura coordinata fornita dalla sentenza n. 225/1974, in quanto non «favorisce» né «rende effettivo» il diritto di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo come espressione della libertà di manifestazione del pensiero di gruppi socialmente rilevanti, ma lo disciplina alla stregua di una mera situazione di fatto, così privando i gruppi che ne sono titolari — tra i quali rientrano pacificamente i ricorrenti, tanto è vero che essi sono stati regolarmente ammessi, con provvedimento successivamente revocato per motivi inerenti al contenuto dei programmi, dei quali pur si assumevano, secondo la vigente legge e in forza dei principi, la piena responsabilità civile e penale — delle prerogative di tutela proprie del diritto soggettivo perfetto.

Per quanto attiene, poi, alla «garanzia» del diritto di accesso, una ulteriore censura di incostituzionalità, ad avviso del pretore, si ricollega alla peculiare natura degli organi ai quali è demandata la gestione dell'accesso.

Trattasi, invero, di organi che costituiscono espressione del Parlamento, dal quale promanano quanto a composizione, di guisa che sembra corretto ritenere che essi siano sottratti, in ragione della sovranità attribuita al Parlamento, al sindacato degli organi giurisdizionali: si pone, allora, il quesito se sia conforme all'art. 24 Cost. «politicizzare» con legge una determinata attività oggettivamente amministrativa (qual è la gestione dell'utilizzazione degli spazi di trasmissione riservati all'accesso), sottraendo così ad ogni sindacato giurisdizionale deliberazioni incidenti su di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto costituzionalmente garantito.

Né potrebbe obiettarsi che la Commissione parlamentare assicura, in sede di ricorso avverso le decisioni della Sottocommissione per l'accesso, la «garanzia» del diritto di accesso, in quanto questa, ai sensi dell'art. 24 Cost., è soltanto quella assicurata dalla magistratura, i cui compiti non possono essere svolti dalla Commissione, per il divieto di istituzione di giudici speciali, posto dall'art. 102 Cost.

L'esame delle sollevate eccezioni di incostituzionalità viene pertanto rimesso alla Corte costituzionale, ritenendole il giudice *a quo* non manifestamente infondate né irrilevanti, atteso che la persistenza o meno delle norme denunciate condiziona l'accoglimento o il rigetto (per improponibilità assoluta della domanda) della richiesta di provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei e la Lega per il disarmo unilaterale, sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

3. — Si è costituita altresì la R.A.I., eccependo l'irrilevanza della questione, in quanto nei giudizi *a quibus* non veniva in considerazione il problema dell'accesso, dal momento che i ricorrenti erano stati ammessi a trasmettere, bensì quello del potere di controllo della Sottocommissione sul contenuto dei programmi, che ha determinato il diniego della diffusione dei programmi già registrati e che è stato trascurato dal pretore.

La questione, ad avviso della R.A.I., è inoltre inammissibile, poichè, trovando l'accesso la sua disciplina esclusivamente nella legge n. 103/1975, e non già nella Costituzione, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità sortirebbe un effetto opposto a quello auspicato dal Pretore, precludendo del tutto l'ammissione dei gruppi socialmente rilevanti al mezzo radiotelevisivo pubblico.

In ultima istanza la questione è ritenuta infondata.

Invero, se può riconoscersi ai gruppi socialmente rilevanti la titolarità del diritto soggettivo ad esprimere il proprio pensiero, nascente dal provvedimento di ammissione, tuttavia, l'esercizio di tale diritto non può ritenersi sottratto ad ogni controllo. Al contrario, questo bene è esercitato, qualora nel programma siano inserite affermazioni di rilievo penale, dalla concessionaria, per evitare il concorso nel reato (art. 40, comma primo, c.p.), e dalla Commissione parlamentare, i cui poteri di vigilanza si riallacciano ad un preciso invito della sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale.

4. — La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha contestato la sufficienza della motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza.

In via gradata, la Commissione di vigilanza ha negato la fondatezza della questione.

Premesso che nella specie non veniva in discussione l'accesso al mezzo radiotelevisivo — che era stato autorizzato, non equivalendo, come ritenuto dal pretore, la subordinazione della diffusione dei programmi alla loro parziale modifica, nelle parti ritenute di rilevanza penale, ad una revoca dell'originario provvedimento ammissivo — bensì la imponibilità di limiti, diversi da quello del buon costume, alla libertà di manifestazione del pensiero, osserva la deducente che l'art. 6, comma quinto, della legge n. 103/1975 (il quale impone ai soggetti ammessi alle trasmissioni di osservare i principi dell'ordinamento costituzionale ed in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico), è pienamente conforme alla configurazione del diritto di libera manifestazione del pensiero accolta dalla Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente statuito che l'esercizio di tale diritto ben può essere sottoposto a restrizioni in ragione della tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti (sentt. n. 86 del 1974 e n. 18 del 1981).

Non sussiste, inoltre, la prospettata lesione dell'art. 24 Cost., determinata dalla attribuzione ad organi parlamentari della vigilanza sull'oservanza dei limiti posti all'accesso dalla legge n. 103/1975, con conseguente insindacabilità delle relative determinazioni in sede giurisdizionale.

Invero, la legge n. 103/1975, affidando al Parlamento, e non al Governo la vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico, si è attenuta puntualmente alle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974. Ed è tale precisa scelta che contiene in sé la conseguenza della non giustiziabilità delle deliberazioni della Commissione, in quanto espressione dell'attività politica del Parlamento, assistita dalla prerogativa dell'assoluta indipendenza, a fronte della quale la posizione dei gruppi aspiranti all'accesso assume la consistenza di posizione solo politicamente protetta (per la legittimità di siffatte deroghe alla giurisdizione in favore del Parlamento: Corte costituzionale, sentt. n. 66 del 1964; n. 143 del 1968; n. 110 del 1970; n. 129 del 1981).

5. — È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha svolto deduzioni conformi a quelle riassunte nel precedente n. 4.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo*, investito di ricorsi *ex art. 700 c.p.c.* da parte di gruppi sociali (Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei e Lega per il disarmo unilaterale), i quali chiedevano che fosse disposta in via d'urgenza la trasmissione di programmi dell'accesso ad essi inibita, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 Cost., nonché in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., degli artt. 4, comma primo, capoverso secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ciò in quanto ha ritenuto che l'accesso dei gruppi di rilevante interesse sociale al mezzo televisivo *ex art. 6, comma primo, legge suindicata*, è strutturato dalle impugnate disposizioni — mediante l'affidamento delle relative decisioni alla Sottocommissione permanente, istituita ai sensi dell'art. 6, comma terzo, stessa legge, nell'ambito della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza di cui agli artt. 1 e 4 stessa legge e, in via di ricorso, *ex art. 6, comma quinto, e 4, comma primo, capoverso secondo, stessa legge*, alla Commissione — in modo tale da essere rimesso all'esercizio di poteri dei detti organi insindacabile da parte di qualsiasi giudice.

Ha argomentato al riguardo:

I) in punto di rilevanza, affermando la necessaria pregiudizialità della questione, in quanto concernente la presupposta esclusione della giurisdizione, rispetto all'esercizio dei poteri giurisdizionali sollecitato dai ricorrenti;

II) in punto a non manifesta infondatezza, prospettando la grave lesione che la presupposta insindacabilità dei poteri della sottocommissione e della Commissione parlamentare, specie se esercitati in relazione al contenuto dei programmi dell'accesso, verrebbe a spiegare: *a)* tanto in danno del valore, protetto dall'art. 24 Cost., della difesa davanti a un giudice (valore non soddisfatto adeguatamente neppure nel caso di ravvisata autodichiarazione delle Commissioni, peraltro a sua volta sospetta di illegittimità *ex art. 102 Cost.*); *b)* tanto in danno della stessa libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto, sotto quest'ultimo aspetto, che l'effettività dell'accesso appare considerata da questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1974, come strumento del pluralismo ideologico dell'informazione.

2. — Non può negarsi che il servizio radiotelevisivo (definito dalla legge come servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale in evidente riferimento alla problematica della legittimità della riserva statale sotto il profilo di cui agli artt. 41 e 43 Cost.) è un servizio sociale, in quanto diretto ad assicurare, agevolando la circolazione delle idee, l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'art. 21 Cost. Ora, attraverso il dubbio prospettato dal giudice *a quo*, viene a profilarsi l'ampio problema se l'esclusione della giustiziabilità della pretesa avente per oggetto l'accesso al detto servizio sia compatibile per un verso con la garanzia costituzionale della difesa, ma per altro verso, tenuto conto del ruolo che tale garanzia assume rispetto all'effettività suindicata, con lo stesso valore costituzionalmente protetto cui essa si riferisce. La sostanza del dubbio è se il solo elevato grado di democraticità rappresentativa, che il servizio sociale in parola ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento («parlamentarizzazione»), valga a sottrarre il suo funzionamento ad ogni sindacato esterno senza danno o pericolo per quel valore che il servizio è volto a promuovere in relazione a tutte le manifestazioni del pluralismo sociale e ideologico, ivi comprese, ed anzi particolarmente, quelle minoritarie o addirittura non aventi voce in Parlamento.

3. — L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Presidenza del Consiglio e per la Commissione parlamentare, e la RAI hanno eccepito l'inammissibilità della questione. Al riguardo esse hanno osservato che nel caso sottoposto all'esame del Pretore si trattava non già di gruppi aspiranti all'accesso, cui fosse stato opposto senz'altro diniego, ma di gruppi già ammessi all'accesso, i cui programmi peraltro non furono poi trasmessi perché ritenuti contrastanti con quanto prescritto dall'art. 6, penultimo comma, della legge n. 103 del 1975. Ciò implicherebbe l'irrelevanza del dubbio, riferito all'accesso in generale.

L'eccezione è fondata.

Per la verità il Pretore ha preso atto della particolarità prospettata con l'eccezione (definendo il rifiuto di trasmissione come revoca della già disposta ammissione). Tuttavia ha ritenuto che il nuovo comportamento o atto della sottocommissione (ovvero la decisione negativa della Commissione su ricorso proposto dagli interessati) costituisse frutto dell'esercizio del medesimo potere, anziché essere espressione di un distinto potere dell'autorità preposta all'accesso, con correlata configurabilità di una situazione del gruppo ammesso affatto distinta da quella dei meri aspiranti all'accesso, e per avventura giustiziabile, come ha sostenuto la difesa della RAI.

Ne deriva, a giudizio della Corte, l'irrelevanza della questione come posta in via generale, giacché il particolare aspetto in cui la questione si presentava in concreto, o almeno la specifica considerazione di tale aspetto, poteva influire sulla decisione.

La questione va, dunque, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma primo, capoverso secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento agli artt. 21, 43, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0496

N. 195

Sentenza 21 maggio 1987

Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - regione Lombardia: Istituzioni pubbliche di assistenze e beneficenze - deliberazioni della giunta regionale di nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione - provvedimenti di annullamento della commissione statale di controllo - provvedimenti di nomina di altri componenti adottati da organi statali - ricorsi della regione - configurazione giuridica del potere di nomina attribuito dagli statuti dell'ente ad organi dello Stato - inidoneità della funzione a costituire oggetto di trasferimento dallo Stato alla regione - difetto dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 20 ottobre e il 18 novembre 1983, il 22 ottobre 1984, l'11 gennaio e il 5 dicembre 1985 e il 22 aprile 1986, depositati in Cancelleria il 5 novembre e il 6 dicembre 1983, il 10 novembre 1984, il 28 gennaio e il 13 dicembre 1985 e il 9 maggio 1986, iscritti rispettivamente ai nn. 29 e 31 del Registro ricorsi 1983, n. 49 del Registro ricorsi 1984, nn. 8 e 53 del

Registro ricorsi 1985 e 22 del Registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) dei provvedimenti nn. 9544/10288 - 9545/10287 - 9546/10289 - 9548/10290 della Commissione di controllo con i quali sono state annullate le deliberazioni della giunta regionale nn. 28434 del 18 maggio 1983, 28269 dell'11 maggio 1983, 28427 del 18 maggio 1983 e 29233 del 15 giugno 1983; b) dei seguenti provvedimenti della Commissione di controllo: n. 9554/10485 del 14 settembre 1983; 9553/10483 del 14 settembre 1983; 9547/10495 del 14 settembre 1983; 10529/11787 del 5 ottobre 1983; 10531/11784 del 5 ottobre 1983; 10526/11792 del 5 ottobre 1983; 10530/11785 del 5 ottobre 1983; 10532/11783 del 5 ottobre 1983; 10523/11787 del 5 ottobre 1983; 10527/11791 del 5 ottobre 1983; 10507/11793 del 5 ottobre 1983; 10506/11790 del 5 ottobre 1983; 10504/11788 del 5 ottobre 1983; 10932/12084 del 19 ottobre 1983; 10905/12077 del 19 ottobre 1983; 10906/12076 del 19 ottobre 1983; 10505/11789 del 5 ottobre 1983; c) dei decreti 27 luglio 1984 del Prefetto di Milano e del Prefetto di Como concernenti la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione «Alessandro Durini»; d) del provvedimento emesso dal Provveditore degli Studi di Bergamo in data 9 marzo 1984, concernente la nomina del prof. Alberto Cattaneo a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia «Claudio Zilioli» di Bergamo; e) del provvedimento emesso dal Prefetto di Milano in data 30 settembre 1985, relativo alla nomina dell'Ing. Gian Vittorio Casolo a componente del Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Attilio e Teresa Cassoni» operante nella provincia di Milano; f) del provvedimento del Prefetto di Milano in data 14 febbraio 1986, relativo alla nomina del dott. Francesco Carlo Massari a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia «Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani», operante nella provincia di Milano per il quadriennio 1986-1990;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avv. Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorsi notificati rispettivamente il 20 ottobre 1983 e il 18 novembre 1983, la regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a ventuno provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati con identica motivazione nei confronti di altrettante deliberazioni della giunta regionale con cui si disponeva la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel territorio regionale.

La regione aveva esercitato il potere di nomina ritenendolo di sua competenza in virtù dell'art. 1 lett. a) del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 che contempla espressamente le funzioni amministrative, concernenti le IPAB, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché della legge regionale 14 luglio 1972 n. 20 che, recependo e disciplinando il contenuto del trasferimento, individua nella Giunta l'organo competente a provvedere «alle nomine già spettanti all'Amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi degli statuti e delle tavole di fondazione» (art.3).

Nella motivazione degli atti di annullamento, la Commissione di controllo sostiene che se si considera la natura extrastatale della fonte attributiva del potere (gli statuti degli enti), garantita in quanto espressione delle autonomie locali anche dall'art. 5 della Costituzione, nonché l'esigenza che gli organi pubblici siano investiti dei relativi poteri soltanto dalle leggi dello Stato, si deve ritenere che l'effettuazione delle nomine non integri una funzione di natura statale e non sia, pertanto, suscettibile di trasferimento alle regioni.

D'altra parte il potere in questione, costituendo un'attività strumentale al funzionamento dell'organo collegiale, ma estranea alla materia nella quale quest'ultimo esercita le sue funzioni, non rientrerebbe neanche nella materia della beneficenza pubblica essendo ad essa riferibile soltanto per «esterna connessione».

2. — La ricorrente, nel chiedere l'annullamento dei predetti provvedimenti in quanto lesivi della sfera di competenze trasferite dal d.P.R. n. 9 del 1972 in materia di pubblica beneficenza, ha rilevato che la funzione oggetto del conflitto risulterebbe di sua spettanza sia in base all'art. 1 lett. a) del citato decreto delegato (che prevede espressamente il passaggio alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) sia in ragione dell'ulteriore norma di chiusura (lett. i) dello stesso articolo) che sancisce il trasferimento di ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti o altri organi centrali e periferici dello Stato ad eccezione di quelle espressamente riservate a quest'ultimo.

Per quanto concerne la tesi sostenuta dalla Commissione di controllo secondo la quale nelle nomine in questione non sarebbe ravvisabile una funzione statale, la ricorrente osserva che il potere di nominare gli amministratori delle IPAB costituisce una forma di controllo atipico e va pertanto assimilato ai controlli previsti ed attribuiti agli organi dello Stato dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972.

La regione sostiene inoltre che la fonte primaria di tale potere va rinvenuta nella legge ed il suo esercizio attiene alle funzioni che l'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977 comprende nella materia della beneficenza pubblica trasferita alle regioni, come si evince anche dalla sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte che confermerebbe il trasferimento per tutti i poteri statali, concernenti le IPAB, previsti dalla legge del 1890.

3. — Con identiche argomentazioni contenute in quattro successivi ricorsi notificati rispettivamente in data 22 ottobre 1984, 11 gennaio 1985, 5 dicembre 1985, 22 aprile 1986 la stessa regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti di cinque provvedimenti emanati da organi periferici dello Stato (tre dal Prefetto di Milano, uno dal Prefetto di Como, ed uno dal Provveditore agli studi di Bergamo) con cui si disponeva la nomina di altrettanti componenti dei consigli di amministrazione di alcune IPAB.

4. — Costituendosi in giudizio, in tutti i citati conflitti, il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto che la fonte del potere in contestazione va rinvenuta non tanto nella legge quanto nei singoli statuti, così come dispongono gli artt. 4 e 9 della l. n. 6972 del 1890 che, per l'istituzione degli organi di amministrazione e per la nomina e la rinnovazione dei singoli componenti, espressamente rinviava alle norme contenute nelle tavole di fondazione e negli statuti.

Tale rinvio (ribadito negli artt. 10 e 14) costituirebbe, poi, l'espressione di un fondamentale principio della riforma contenuta nella legge del 1890: si sarebbe infatti voluto, ad avviso di tutti i commentatori della legge Crispi, da un lato, assoggettare a controlli dell'autorità amministrativa le attività delle IPAB, e dall'altro, affermare la necessità del rispetto della volontà del fondatore per quanto riguarda il fine assegnato all'istituzione, nonché il modo della sua organizzazione ed amministrazione, strumentalmente essenziali, nella mente dell'istitutore, al raggiungimento del fine desiderato.

È dunque nell'autonomia privata che andrebbe ricercata la fonte del potere di nomina, e ciò anche se gli statuti delle IPAB, dai quali (oltre che dalle tavole di fondazione) vanno desunte le regole che disciplinano la formazione del consiglio di amministrazione, sono soggetti ad approvazione dell'autorità amministrativa. A tale provvedimento verrebbe infatti generalmente riconosciuto il valore di mero controllo che non gli consentirebbe di trasformare lo statuto in atto dello Stato.

L'avvocatura eccepisce poi l'inammissibilità del conflitto avendo esso ad oggetto una competenza non attribuita o comunque garantita dalla Costituzione. Il potere contestato troverebbe infatti la sua fonte esclusiva nella libera volontà del fondatore il quale non è tenuto ad osservare la distribuzione delle competenze amministrative delineata nella costituzione.

Il ricorso risulterebbe poi, comunque, infondato: il rispetto della volontà dei fondatori costituisce infatti un principio fondamentale in materia di ipab e si deve pertanto ritenere che, in occasione dell'attuazione dell'ordinamento regionale, le norme di trasferimento abbiano rispettato il campo riservato, per principio fondamentale e per lunga e mai smentita tradizione, all'autonomia privata, limitando i loro effetti unicamente al campo riservato alla disciplina pubblicistica.

L'avvocatura conclude infine osservando che anche quando si vogliano ritenere inattuati o comunque non più coerenti con il nuovo ordinamento regionale le scelte a suo tempo operate dal fondatore, ciò potrebbe, in ipotesi, giustificare soltanto una riforma statutaria (ammessa dalla giurisprudenza quando sussistono ragioni di pubblico interesse) nelle forme previste dall'art. 62 della legge del 1890, e non anche l'automatica sostituzione degli organi regionali a quelli statali.

Considerato in diritto

1. — Come risulta dalla narrativa in fatto, la Regione Lombardia ha sollevato, con vari ricorsi, conflitto di attribuzione in relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta regionale con le quali era stata disposta la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel territorio regionale. Analogo conflitto la stessa ricorrente ha sollevato nei confronti di una serie di provvedimenti con i quali il Prefetto di Milano, quello di Como ed il Provveditore agli studi di Bergamo hanno disposto la nomina di altri componenti delle predette istituzioni avvalendosi del potere loro conferito dagli statuti delle stesse.

2. — Poiché con i ricorsi proposti vengono sollevati conflitti di attribuzione che riguardano tutti la medesima questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La regione ricorrente rivendica il potere di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica, non solo in virtù dell'art. 1 lett. a) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 — che trasferisce alle regioni, tra le altre, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato concernenti le istituzioni di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 che operano nel territorio regionale — ma altresì in base allo stesso art. 1, lett. i) il quale prevede, come norma di chiusura, anche il trasferimento di ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica.

Al riguardo sostiene la ricorrente che la legge del 1890 n. 6972 assoggettò tutte le istituzioni in parola (dette IPAB), a regime pubblicistico consistente oltre che nell'imporre una serie di controlli anche nella sottoposizione dei relativi statuti ad approvazione governativa. Per effetto di questa normativa tutte le funzioni esercitabili sulle IPAB sarebbero divenute statuali in quanto inquadrate nel sistema di vigilanza e tutela dello Stato in materia di beneficenza pubblica: tra tali funzioni rientrerebbe anche la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Inoltre, poiché soltanto la legge sarebbe in grado di conferire potestà o facoltà ad organi dello Stato non potrebbe avere fondamento la tesi, sostenuta dalla Commissione statale di controllo sugli atti di annullamento, per cui il potere di nomina troverebbe la sua fonte nell'autonomia statutaria degli enti, non senza considerare che, talvolta, l'affidamento del potere di nomina ad organi dello Stato è stato imposto alle IPAB con gli atti statali di riconoscimento della personalità.

Quanto all'altra tesi, sostenuta dall'organo di controllo, secondo cui il potere di nomina in parola non potrebbe ricomprendersi nella materia della assistenza e beneficenza pubblica se non per «esterna connessione», la regione rileva che invece proprio l'esistenza di una autonomia statutaria consentirebbe di assimilare la funzione «per così dire costituente» degli organi di amministrazione dell'ente alle funzioni da esso esercitate.

Non avrebbe poi alcun fondamento sostenere che il potere di nomina sarebbe stato attribuito dagli statuti degli enti non all'organo dello Stato in sé ma alla persona fisica titolare dell'ufficio. Difatti, il soggetto titolare di un ufficio non avendo nella sua qualità di persona fisica alcuna giuridica rilevanza, non potrebbe ricevere ed esercitare potestà o funzioni che non siano quelle pubbliche proprie dell'organo o dell'ufficio.

Ritiene infine la ricorrente che anche dalla sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte, si desumerebbe l'avvenuto trasferimento alle regioni di tutti i poteri che la legge del 1890 prevede sugli enti di assistenza e beneficenza pubblica.

4. — L'avvocatura generale dello Stato, nel contrastare in nome del presidente del consiglio dei ministri le tesi della regione, sostiene che la fonte del potere di nomina in contestazione va rinvenuta non tanto nella legge, ma negli statuti e quindi nell'autonomia privata, (anche se i primi sono soggetti ad approvazione dell'autorità amministrativa che essendo atto di mero controllo non trasforma lo statuto in atto dello Stato). Inoltre la sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte avrebbe ribadito il principio del rispetto della volontà dei fondatori e quindi, fino a quando non intervenga una legge che riformi il sistema assistenziale, si deve escludere che la legislazione fin ad ora emanata, ed in particolare il d.P.R. n. 9 del 1972 abbia potuto incidere sulle disposizioni dettate dai fondatori. Da ciò l'inammissibilità dei ricorsi, avendo essi ad oggetto una competenza non attribuita alle regioni o comunque loro garantita dalla Costituzione.

In alternativa, tali argomentazioni condurrebbero, a detta del resistente, all'infondatezza dei ricorsi, perché i provvedimenti legislativi di trasferimento non avrebbero potuto incidere sull'assetto degli enti quale determinato dagli statuti.

Escluso poi che il potere di nomina possa essere inquadrato nella materia dei controlli, l'avvocatura conclude rilevando che qualora l'attribuzione di tale potere ad organi dello Stato dovesse apparire non più coerente con l'ordinamento regionale, ciò potrebbe al massimo giustificare una riforma statutaria e non anche l'automatica sostituzione nel potere stesso degli organi regionali a quelli statali.

5. — Sulla base di quanto risulta degli atti è pacifico che, in tutti i casi presi in considerazione nei provvedimenti impugnati, l'attribuzione ad organi dello Stato del potere di nomina di qualcuno dei componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni di beneficenza, interessate dai provvedimenti impugnati, discende direttamente da una norma dei rispettivi statuti.

Questa circostanza, a detta della regione ricorrente, non escluderebbe tuttavia che il potere di nomina degli amministratori trovi pur sempre la sua fonte nella legge.

Al riguardo osserva però la Corte che, secondo quanto risulta da una secolare elaborazione giurisprudenziale e come anche la dottrina più recente ha chiarito, caratteristica del regime giuridico delle IPAB è l'intrecciarsi di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni pubbliche. Da una parte, dunque, una supervisione statale e, dall'altra una larga autonomia funzionale, specie per quelle istituzioni non amministrate dagli ECA, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori, sul valore giuridico delle tavole di fondazione e sulla capacità statutaria riconosciuta alle istituzioni in parola. È stato così posto in risalto come questa autonomia funzionale sia estremamente incisiva nel campo della composizione degli organi e faccia assumere notevole rilievo ai caratteri originari delle istituzioni in parola.

6. — È seguendo tale ordine di idee che, ad esempio, la legge di riforma dell'assistenza ospedaliera n. 132 del 1968, nell'imprimere un nuovo e diverso assetto alle strutture ad essa relative, istituendo in modo uniforme la figura degli «Enti ospedalieri» nei quali trasfuse strutture e compiti delle analoghe precedenti istituzioni di beneficenza, tenne ben presente l'esigenza di preservare le finalità perseguite dai fondatori, riservando appunto una quota dei componenti dei consigli di amministrazione «agli originari interessi dell'ente» (art. 9 n. 3).

Analogamente la commistione tra autonomia privata e disciplina pubblicistica è tenuta ben presente dalla sentenza di questa Corte n. 173 del 1981, che, allo scopo di dichiarare l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, di alcune norme del d.P.R. n. 616 del 1977 che intendevano sopprimere tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza pubblica infraregionale, trasferendone i compiti ed i beni ai comuni, ha affermato testualmente che la realizzazione «di un simile intento avrebbe richiesto un esame sia pure sommario dei criteri di superamento del regime contenuto nella l. 17 luglio 1890 n. 6972». Saggiunge la sentenza che «non poteva essere ignorato lo spessore storico delle istituzioni disciplinate da questa legge organica, né si poteva omettere una riconsiderazione dei principi fondamentali che la ispirarono (rispetto della volontà dei fondatori, controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazioni di autonomia). Inoltre, sarebbe stato motivo di riflessione la pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata, differenze non prese come tali in considerazione della legge Crispi, preoccupata di unificare sul piano delle figure soggettive (al fine di sottoporle al controllo dell'autorità civile) i vari tipi di opere pie formatesi nel corso di una vicenda di durata ultrasecolare. Ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, intraprendere una riforma del sistema, come è configurato dalla legge Crispi, comporta che si faccia debito conto dei precetti contenuti negli artt. 18, 19, 33 e 38 Cost. e che sia affrontato, alla luce dell'art. 38, ultimo comma, il tema del pluralismo delle istituzioni in relazione alle possibilità di pluralismo nelle istituzioni».

7. — Dai principi già affermati dalla Corte e testé riferiti deve dunque arguirsi che, fino a quando il legislatore statale non avrà provveduto ad una riforma organica dell'intero sistema, l'assetto delle istituzioni sopravvissute per effetto della richiamata sentenza n. 173 del 1981 è quello risultante dalla normativa preesistente la quale attribuisce rilievo determinante — con specifico riferimento alla composizione degli organi di amministrazione — alla volontà dei fondatori come è espressa nelle tavole di fondazione e negli statuti.

In questo quadro non può perciò condividersi la tesi della regione ricorrente, la quale — per sostenere, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 9 del 1972, l'avvenuto trasferimento agli organi regionali del potere di nomina degli amministratori che gli statuti dell'ente demandano ad organi dello Stato — riconduce alla legge del 1890 n. 6972 quel potere, con la conseguenza di considerarlo compreso nella materia della beneficenza pubblica già di spettanza dello Stato e quindi, come tale, oggetto di trasferimento alle regioni.

Le considerazioni svolte in precedenza circa la rilevanza dei riflessi dell'autonomia privata in ordine alla struttura ed al funzionamento delle IPAB, conducono perciò a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute dalla ricorrente. Difatti è proprio per rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento dell'autonomia, che la legge del 1890, tuttora vigente, rinvia agli statuti, mostrando così di rimettersi — in ordine ai profili considerati — alla volontà espressa nelle tavole di fondazione e, una volta costituito l'ente, alla sua autonomia, che idealmente costituisce la proiezione della originaria volontà dei fondatori. Fonte del potere di nomina sono dunque gli statuti ed il mutamento della titolarità di questo potere non potrebbe avvenire che tramite la modifica di essi.

8. — In proposito non sembra comunque assumere rilevanza, ai fini del decidere, la legge regionale n. 20 del 1972 che, all'art. 3 — peraltro abrogata dalla successiva legge 23 gennaio 1986 n. 1 (art. 90) — attribuisce alla Giunta il potere di nomina dei componenti dei consigli d'amministrazione delle IPAB.

È noto difatti — e su ciò, sembra convenire la stessa regione ricorrente — come la legge regionale sia di per sé inidonea al trasferimento di funzioni alle regioni ed è quindi, in ogni caso, ai decreti di trasferimento che occorre riferirsi per individuare l'ambito delle materie di competenza regionale.

9. — Da quanto precede risulta perciò che la ricorrente, nel sostenere l'avvenuto trasferimento in suo favore del potere di nomina in parola fa riferimento ad una funzione la cui attribuzione ad organi dello Stato deriva dagli statuti, sia pure attraverso il rinvio operato dalla legge statale. Questo risulta in modo estremamente chiaro dall'art. 9 della legge del 1890 n. 6972 il quale stabilisce che «la nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termine delle tavole di fondazione e dei rispettivi statuti».

Nel caso di specie si è perciò al di fuori dell'ipotesi del conflitto di attribuzione, rivendicandosi dalla ricorrente una funzione che la Costituzione non poteva considerare nel riparto delle materie fra Stato e regioni e che, pertanto, non poteva formare oggetto di trasferimento ad opera del d.P.R. n. 9 del 1972. Come è stato difatti chiarito da questa Corte nella più volte richiamata sentenza n. 173 del 1981, sia pure con riferimento all'art. 25 del successivo decreto di trasferimento n. 616 del 1977 che riguardava espressamente la materia delle IPAB, una diretta incidenza delle norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le peculiarità del settore.

I proposti conflitti, perciò, concernendo funzioni che per la loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere) non potevano costituire oggetto di trasferimento, devono essere dichiarati inammissibili per difetto dei relativi presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa loro riunione, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0497

N. 196

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194: Maternità - interruzione volontaria della gravidanza - richiesta fatta da minore - procedura prevista per l'assenso - intervento del giudice tutelare - facoltà di sollevare obiezione di coscienza - esclusione - assunta violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal giudice tutelare di Napoli, sulla richiesta proposta da Mangiapia Silvia, iscritta al n. 1236 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1236 del 1984) il giudice tutelare di Napoli, nel procedimento promosso da Mangiapia Silvia, ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nei limiti in cui tali disposizioni non consentono al giudice tutelare medesimo di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle procedure di cui all'art. 12 ed in particolare in relazione al potere di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza.

Il giudice *a quo*, dato atto che nella specie appaiono espletati i compiti e le procedure di cui all'art. 5 della legge medesima e rilevato che — in considerazione della volontà della minore, delle ragioni da essa addotte, nonché delle risultanze della relazione della struttura socio-sanitaria — sussistono gli estremi per autorizzare l'interruzione della gravidanza, osserva che la legge in questione consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza solo al personale sanitario od esercente le attività ausiliarie e non al giudice tutelare che pur è chiamato dalla legge a svolgere un'attività rilevante nella procedura abortiva.

Espresso «il proprio profondo e radicato convincimento, fondato su motivi scientifici, filosofici e religiosi che con l'aborto viene soppressa volontariamente la vita di un essere umano, tale dovendo essere ritenuto il concepito, riconosciuto peraltro destinatario della tutela costituzionale nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975», il giudice remittente afferma che «i propri convincimenti trovano ampia tutela negli articoli 21 e 19 della Costituzione, che garantiscono i diritti di libertà di coscienza e manifestazione del pensiero nonché il diritto di libertà religiosa, indubbiamente da annoverarsi tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione».

Anche a far rientrare l'attività in questione fra quelle tipiche della funzione giudiziaria, secondo il remittente le libertà sopramenzionate devono essergli riconosciute al pari di qualsiasi altro cittadino; né è dato esigere dal giudice tutelare che, per converso, rassegni le dimissioni e rinunci alle funzioni di magistrato, con conseguente compressione della libera espressione della sua personalità.

Considerato in diritto

1. — L'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) prevede che la richiesta di interruzione, se fatta da minore, debba ottenere l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tuttavia, nei casi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei predetti soggetti, ovvero se questi rifiutino l'assenso ovvero esprimano pareri tra loro difformi, il giudice tutelare competente può autorizzare la richiedente a decidere l'interruzione medesima.

Il giudice tutelare di Napoli ravvisa, in presenza di tale normativa, che ove sussista, per convincimento profondo e radicato in lui contro l'aborto, «conflitto insanabile tra la propria coscienza e gli obblighi derivantigli dalle funzioni» debba essergli accordata facoltà di sollevare obiezione di coscienza; ma tanto non è positivamente previsto, all'incontro di quanto disposto (art. 9) per il personale sanitario (od esercente le attività ausiliarie) che intervenga nelle procedure abortive.

In conseguenza, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 9 e 12 legge n. 194 del 1978, in riferimento — oltre che all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento col personale sanitario e paramedico — agli artt. 2, 19 e 21, ritenuti complessivamente inerenti alla garanzia di tutela dei propri diritti inviolabili, sia di professione di fede religiosa che di libertà di manifestazione del pensiero.

2. — La questione non è fondata.

Occorre ricordare che la normativa dettata dalla legge in discorso conferisce rilievo alla salute psico-fisica della gestante, essendo la condizione di questa del tutto particolare (sent. n. 27 del 1975). In presenza perciò, entro i primi novanta giorni, di «serio pericolo» (art. 4) maggiore o minore di età che la donna sia, secondo parametri ben individuati e circoscritti nella legge (stato di salute, condizioni economiche, o sociali o familiari, circostanze del concepimento, ovvero previsioni di anomalie nel concepito) viene accordata facoltà alla richiedente di adire le esistenti strutture socio-sanitarie (art. 5). Gli accertamenti necessari si concludono col rilascio di un documento, di cui la gestante è resa partecipe, abilitante alla interruzione volontaria presso una delle sedi all'uopo autorizzate.

Stante i richiamati scopi del contesto di legge, nessuna differenza v'è nelle procedure suddette — né può ovviamente esservi — tra donna maggiore o minore degli anni diciotto; tant'è che in caso di urgenza, rivelandosi cioè «grave» pericolo per la salute (connotazione ben più specifica ed incisiva del «serio» pericolo di cui già si è detto) la posizione della minore viene parificata *in toto* (art. 12, penultimo comma) con quella della gestante maggiore d'età, nel senso che non è più richiesto assenso di sorta.

In ogni altro caso occorre per la donna minore l'assenso degli aventi titolo: sostituibile da quella «autorizzazione a decidere», disposta dal giudice tutelare e di cui si è più sopra riferito.

Ancorchè sui *generis* sia perchè fatto salvo da reclamo, così come di regola previsto, invece, per effetto dell'art. 739 c.p.c., sia perchè non decisivo bensì meramente attributivo della facoltà di decidere, il menzionato provvedimento rientra pur sempre nell'ambito degli schemi autorizzatori *adversus volentem*: unicamente di integrazione, cioè, della volontà della minore, per i vincoli gravanti sulla sua capacità d'agire (sent. n. 109 del 1981).

Dunque, esso rimane esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all'interruzione gravidica. Ed una volta che i disposti accertamenti siansi identificati quale antifatto specifico e presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli interdicensi, ad es., a sensi dell'art. 414 cod. civ.). Né potrebbe, peraltro, indurre a diversa considerazione la dizione della norma secondo cui il giudice «può» autorizzare la donna, poichè il termine è piuttosto da riferire, in particolare, alla attività sostitutiva, anche in presenza di rifiuto da parte della patria potestà.

Tali essendo i ben circoscritti e non cospicui margini di intervento del giudice tutelare (ed integre restando, comunque, le successive valutazioni della gestante abilitata essa sola a decidere) non sussiste disparità col personale sanitario, al quale soltanto — come riconosce la stessa ordinanza di remissione — competono gli accertamenti intesi alla previsione d'aborto: nessuna lesione, perciò, per difetto di omogeneità nei differenti stadi della procedura, ricorre nei confronti dell'art. 3 Cost.

3. — La questione si incentra così nell'assunto contrasto dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 (l'art. 9 reca soltanto, infatti, gli elementi per il precedente raffronto) con gli artt. 2, 19 e 21 Cost., venendo in rilievo la denunciata contrapposizione, nella coscienza del remittente, dei suoi convincimenti interni *virtutis et vitiorum* rispetto alla esistente doverosità di *satisfacere officio*.

Gli invocati parametri indubbiamente rivestono in fattispecie una connotazione unitaria, poichè se i principi di cui all'art. 2 assumono a valore primario i diritti inviolabili dell'uomo, le garanzie di libertà della coscienza religiosa (secondo i contenuti resi già ostensivi da questa Corte con sentenza n. 117 del 1979) e di altrettanta libertà della manifestazione del pensiero (nei suoi molteplici aspetti) restano avvinti da una complementarietà d'intenti.

A ben vedere, trattasi di comporre un potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto: quelli presenti alla realtà interna dell'individuo, chiamato poi, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello *jurisdicere* (ancorchè *intra volentes*).

Orbene, a parte i contenuti di doverosità presenti nell'art. 54, secondo comma, Cost., un indice rimarchevole, sia pure a fronte della libertà di associazione, emerge dal dettato del successivo art. 98, terzo comma, là dove tale estrinsecazione di una fondamentale libertà individuale soffre per il magistrato di limitazioni, avuto riguardo al dover questi pronunciare, tra l'altro, proprio sulle questioni familiari. È peraltro, ancora, l'inamovibilità garantita al magistrato (art. 107) che come lo pone al riparo da qualsivoglia interferenza *ab externo*, così comporta — salvi i casi *ex artt. 51 e 52 c.p.c.* di sopravvenuto difetto nella neutralità propria del decidere — l'indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di giustizia, interesse d'ordine generale il cui rilievo costituzionale questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (cfr. sentenza n. 1 del 1981).

Il magistrato è tenuto ad adempiere con coscienza appunto (art. 4 legge 23.12.1946, n. 478) ai doveri inerenti al suo ministero: si ricompongono in tal modo, nella realtà oggettiva della pronuncia, e i suoi convincimenti e la norma obiettiva da applicare. È propria del giudice, invero, la valutazione, secondo il suo «prudente» apprezzamento: principio questo proceduralmente indicato, che lo induce a dover discernere — secondo una significazione già semantica della prudenza — *intra virtutes et vitia*. Ciò beninteso in quei moduli d'ampiezza e di limite che nelle singole fattispecie gli restano obiettivamente consentiti realizzandosi, in tal guisa, l'equilibrio nel giudicare.

E comunque a che siano evitate abnormi distorsioni all'enunciato equilibrio, fisiologico al giudice, l'ordinamento appronta, d'altronde, opportuni rimedi anche sul piano soggettivo dell'esercizio delle funzioni: alla odierna fattispecie resta estranea, tuttavia; ogni disamina del genere, interna alla strutturazione giudiziaria, alla quale pure compete — nei casi di particolare difficoltà — la possibile adozione di adeguate misure organizzative (cfr. sentenza n. 57 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21 Cost. dal giudice tutelare di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0498

N. 214

Sentenza 3 giugno 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge regionale Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e n. 16 del titolo secondo dell'allegata tabella: Autonomia finanziaria regionale - aziende faunistico-venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - inosservanza dei limiti impositivi stabiliti dalla legislazione statale - violazione dell'art. 119 della Costituzione - illegittimità costituzionale parziale - n. 17 titolo secondo tariffa allegata alla legge regionale Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60 - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge Reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 («Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali») in relazione al n. 16 del titolo II della tariffa allegata, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Forestieri Cesare Alberto ed altri contro Regione Emilia-Romagna iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Forestieri Cesare Alberto ed altri e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Francesco D'Audino per Forestieri ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da concessionari di aziende faunistico-venatorie situate nella Regione Emilia-Romagna, per la restituzione delle maggiori somme versate, a titolo di tassa di concessione, rispetto agli importi massimi determinabili dalla Regione a norma della legge statale 16 marzo 1970, n. 281, il Tribunale di Bologna, con ordinanza 22 ottobre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. dell'Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 in relazione al n. 16, titolo II della tariffa allegata alla legge stessa, nella parte in cui ha stabilito in lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie.

Nell'ordinanza di rimessione si rileva che la legislazione regionale e l'autonomia finanziaria delle regioni possono esplicarsi — a norma degli artt. 117 e 119 Cost., nonché dell'art. 91. 10 febbraio 1953, n. 62 — solo nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In materia di tasse sulle concessioni regionali, detti limiti sono stati determinati prima dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e poi dalla l. 23 novembre 1979, n. 594. Non avendo l'art. 1 della legge regionale n. 26 del 1979 (e relativa tariffa) rispettato i limiti previsti dalla legislazione statale, esso sarebbe — secondo il giudice *a quo* — costituzionalmente illegittimo, a nulla rilevando che le tasse in questione riguardino aziende faunistico-venatorie e non riserve di caccia (alle quali ultime soltanto si riferiva espressamente la legislazione statale), tenuto conto che le aziende faunistico-venatorie sono un istituto nuovo e la tassa di concessione su di esse è legata agli stessi presupposti impositivi previsti per le riserve di caccia.

Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto per le tasse di concessione sulle aziende faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi previsti per le riserve di caccia, trattandosi d'istituti diversi.

Si sono costituite pure le parti private che hanno chiesto che la questione sollevata sia dichiarata fondata. Queste ultime hanno insistito nelle loro deduzioni anche con memoria depositata fuori termine.

Considerato in diritto

2. — Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26, in relazione al n. 16 del titolo II della tariffa allegata a tale legge, nella parte in cui ha stabilito in lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie. Ha dedotto in proposito la violazione degli artt. 117 e 119 Cost., avendo la legge regionale ecceduto dai limiti posti dalla Costituzione all'autonomia regionale in materia tributaria, determinando la tassa in questione in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 nonché, successivamente, dalla legge statale 23 novembre 1979, n. 594.

La questione è fondata.

3. — Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario — dopo avere disposto, in materia di tasse sulle concessioni regionali, che esse debbono applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative — stabilì che «nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente». In seguito l'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 dispose che le regioni a statuto ordinario potessero aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972 e l'art. 25, n. 11, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131) stabilì che, a decorrere dal 1984, le regioni potessero disporre nuovi aumenti annuali in misura non superiore al 30% degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La Regione Emilia-Romagna, costituitasi, non contesta che la normativa impugnata, nel determinare le tasse per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in materia di aziende faunistico-venatorie, abbia travalicato i limiti quantitativi stabiliti dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, ma sostiene che per le tasse di concessione relative alle aziende faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi previsti da dette leggi per le riserve di caccia, trattandosi d'istituti nuovi introdotti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968, recante la nuova legge sulla caccia. Secondo la Regione, dette aziende avrebbero un'autonoma configurazione strutturale e funzionale rispetto alle riserve di caccia, cosicché le

relative tasse di concessione sarebbero estranee alla normativa dettata dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, essendo diversi i presupposti della imposizione tributaria. Nulla vieterebbe infatti che, in relazione a leggi regionali le quali, nell'ambito dei principi della legge quadro n. 968 del 1977, disciplinano differentemente la struttura e le finalità delle aziende rispetto alle riserve, le regioni stabiliscano importi tariffari differenziati. Inoltre, l'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 del 1977, nel prevedere che le concessioni per le aziende faunistico-venatorie siano assoggettate a tasse regionali, non stabilisce alcun limite quantitativo, così eliminando in materia — secondo la regione — quelli in precedenza previsti in relazione alle riserve di caccia.

Tali deduzioni, formulate a sostegno della legittimità della normativa impugnata — non ostante che non abbia rispettato i limiti impositivi stabiliti dalla legislazione statale — vanno disattese.

4. — Invero su tale problematica, questa Corte si è già pronunciata con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, con la quale ha dichiarato — tra l'altro — l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui, eccedendo i limiti determinati dalla legislazione statale, fissava in lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie.

In quella sentenza la Corte ha affermato che sotto l'aspetto tributario le aziende faunistico-venatorie sono pienamente assimilabili alle riserve di caccia, ricorrendo un insieme di elementi comuni ai due istituti. Da un lato, infatti, sussistono nelle aziende, l'interesse faunistico, soprattutto autoctono, e naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n. 968 del 1977), lo svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di ripopolamento, e di abbattimento della selvaggina; dall'altro, sussistono nelle riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del concessionario stesso della riserva, che può essere anche consorziale.

L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n. 968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e ne prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso di rilevante interesse naturalistico-faunistico. Si riconosce così testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica figura, nel concorso dei già rilevati elementi caratteristici della nuova e un segno di rilievo in tal senso è offerto dall'art. 1 della l. 16 gennaio 1981, n. 9, che proroga i termini prescritti per la trasformazione delle riserve e ne facilita il compimento. Sussiste, infine, l'accomunamento in una unica omogenea previsione delle aziende faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate «soggette» a tasse regionali dall'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 cit.: norma questa che si riferisce anche ad altre figure (appostamenti fissi, centri di produzione della selvaggina), pure espressione del duplice momento faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle riserve. Tale articolo — come ha già rilevato la Corte nella citata sentenza — contrariamente a quanto sostiene la Regione, non incide sui limiti riguardanti l'autonomia tributaria regionale in materia. Esso, infatti, si limita a statuire che gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve entro i limiti di cui all'art. 36 (il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere trasformate in aziende faunistico-venatorie) «sono soggetti a tasse regionali». Ma dalla circostanza che nulla dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dell'autonomia legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalla Regione.

Infatti — in conformità di un corretto criterio di ermeneutica — il contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il disposto nel quadro del sistema in cui viene ad inserirsi. Cosicché l'ultimo comma del citato art. 24 va interpretato alla luce del complesso normativo concernente l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle Regioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

5. — L'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost. e l'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, concerne l'esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi l'autonomia tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.

Nell'ordinanza di rinvio si fa riferimento anche all'art. 117 Cost., quale norma che stabilisce i limiti dell'autonomia legislativa regionale in materia tributaria. Questa Corte, viceversa, con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha precisato che l'autonomia legislativa regionale in materia tributaria è regolata dalla norma specifica dettata dall'art. 119 Cost., il quale prevede che «le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica». Ne deriva che la sottoposizione a «forme» e «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», condiziona largamente il contenuto dell'autonomia normativa tributaria delle Regioni, in quanto il primo termine attiene al tipo

del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo e spetta alle leggi statali la precedenza sull'intervento regionale, perché, in mancanza di una tale iniziativa, non potrebbero preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle regioni, in conformità del precetto costituzionale che, da un lato, garantisce l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge statale la fonte «necessaria ed obbligata» della disciplina dei predetti spazi. In altri termini in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non può legittimamente esplicarsi.

In relazione a tale principio lo Stato, nell'attribuire alle Regioni a statuto ordinario come tributi propri le tasse sulle concessioni in materia di caccia, con il citato art. 3 della l. n. 281 del 1970, ha determinato i limiti massimi impositivi stabilendo, con sistema mai disatteso, anche il limite delle maggiorazioni successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da ultimo, art. 25, n. 11, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella l. 26 aprile 1983, n. 131).

In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24 della l. n. 968 del 1977, cosicché l'interpretazione di tale norma proposta dalla Regione (come attributiva ad essa di piena potestà tributaria in materia di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie), oltre ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia tributaria regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La persistente piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l. n. 594 del 1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del 1983, già ripetutamente menzionato. Nel quadro di tale normativa, l'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 del 1977 si pone come una norma meramente confermativa dell'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di concessione, non incidendo sui limiti quantitativi di esse.

6. — Conseguo che, anche in materia di tasse per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie, le Regioni debbono rispettare i limiti impositivi stabiliti dalla legislazione statale, con la conseguenza che, non avendoli osservati, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16, del titolo II dell'allegata tabella, nella parte in cui determinano in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Per la stessa ragione, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale del n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. reg. dell'Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa e il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e del n. 16 del titolo II dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60 (Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»), nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 215 :

Sentenza 3 giugno 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di *handicaps* - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, promosso con la seguente ordinanza:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Salvi Giovanni ed altri iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Salvi Giovanni ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giovanni C. Sciacca per Salvi Giovanni ed altri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio «N. Garrone» di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reinscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli studi, facendo presente che — secondo gli insegnanti — la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore. Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquisire presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap — di tipo neuropsichico — fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, sì da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere.

Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla giovane ad assistere alle lezioni.

2. — Con ordinanza del 28 novembre 1984, il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

All'inserimento scolastico degli handicappati — ricorda innanzitutto il TAR rimettente — si provvede solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali (circolari nn. 4525 del 1962 e 93 del 1963), poi con l'ammissione in classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977).

Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di integrazione e di sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impiego di insegnanti specializzati e, nella scuola media, anche di attività scolastiche integrative.

Con l'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si provvede poi a fissare le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, elementari e medie, tenendo conto dei posti di sostegno da istituire a favore degli alunni portatori di handicaps.

Ciò premesso, il TAR del Lazio osserva che l'impugnato art. 28 l. n. 118/1971 — recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» — disponendo in ordine alla frequenza scolastica di costoro, prevede, al secondo comma, che «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali»; ed al terzo comma, che «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie».

Richiamando le deduzioni dei ricorrenti, il giudice *a quo* lamenta che tali disposizioni nulla prevedano in favore degli handicappati, diversamente che per i mutilati ed invalidi civili, cui si assicura la frequenza scolastica anche se afflitti da menomazioni fisiche o psichiche pari a quelle dei primi. Ma avverte che «la questione investe più direttamente» le richiamate disposizioni delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli handicappati la frequenza nella scuola media di secondo grado; ed assume che tale carenza legislativa sia incostituzionale: «in particolare rispetto all'art. 3 che, dopo affermato il principio di uguaglianza, affida all'Ordinamento il compito di rimuovere gli ostacoli impedenti il pieno sviluppo della persona umana; rispetto all'art. 30 che consacra il diritto all'istruzione di ogni cittadino; all'art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo; come anche all'art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende effettivo il diritto di tutti a frequentare la scuola».

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Si sono invece costituite le parti private Giovanni e Carla Salvi e Liliana Carosi, a mezzo degli avv. ti G.C. Sciacca e P. d'Amelio.

Nella relativa memoria vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Si assume, in particolare, essere privo di giustificazione che si prevedano per l'invalido civile misure atte ad agevolarne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa, mentre l'handicappato sarebbe tutelato «solo per quanto riguarda il suo inserimento nella scuola dell'obbligo, dopo di che, essendo le sue minorazioni tali da impedirgli un'attività lavorativa normale, viene completamente abbandonato». Ciò sarebbe in contrasto con i principi posti dagli artt. 30, 31, 34 e 38, 3.comma, Cost., dai quali discenderebbe il compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed educazione (intese come sviluppo integrale della persona: art. 2 Cost.), nonché il conseguente avviamento professionale. La permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell'obbligo sarebbe invero uno dei mezzi di attuazione di tali fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi «una sicura regressione, in termini di maturazione psico-intellettuale e di socialità» e si renderebbero perciò vani i risultati già raggiunti.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

Tale disposizione detta «Provvedimenti per la frequenza scolastica» di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto, nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola (trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa mediante adatti accorgimenti ed eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche, assistenza agli invalidi più gravi durante le ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa «deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».

Il terzo comma dispone che «sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»; il quarto comma infine, estende la medesima disciplina alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato in narrativa, nel caso di specie il TAR rimettente era chiamato a decidere in ordine alla legittimità della mancata reiscrizione di una giovane portatrice di handicap alla prima classe di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto opposto ad assistere alle lezioni nonostante il contrario parere espresso dai competenti servizi specialistici sotto il profilo sanitario e psicologico; parere nel quale era stata sottolineata la non gravità dell'affezione e la fondamentale importanza della frequenza scolastica nell'indurre momenti di socializzazione ed integrazione atti a favorirne un'evoluzione positiva.

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice *a quo*, non assicura ai portatori di handicaps il diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori.

2. — Giova anzitutto premettere all'esame della specifica questione sollevata, un sia pur sintetico cenno all'evoluzione normativa sull'inserimento nella scuola dei portatori di handicaps, in quanto è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che l'ordinanza di rimessione fonda le proprie censure.

Come è noto, il problema dell'inserimento di minorati nella scuola è stato per lungo tempo affrontato e risolto, nel nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziali.

Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n. 1073 (recante i «Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965») e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970») prevedono stanziamenti per il funzionamento di tali strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, contempla classi differenziali per «alunni disadattati scolastici» (art. 12) e la legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato. La legge 30 marzo 1971, n. 118 — oltre a prevedere, per i «mutilati ed invalidi civili», corsi di istruzione per l'espletamento o completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali specializzati e particolari misure per l'addestramento professionale (artt. 4, 5 e 23) — stabilisce — come si è visto — che «l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica» (art. 28) e che «Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo» si istituiranno «per i minori ricoverati» nei centri di degenza e di recupero, classi normali «quali sezioni staccate della scuola statale» (art. 29).

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, «al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità» prevede per la scuola elementare (art. 2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno ogni quattro alunni portatori di handicaps).

La disciplina così sommariamente richiamata concerne peraltro solo la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione nazionale, l'indicazione contenuta nel già citato terzo comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971.

Per la verità, la previsione di «forme di integrazione educativa» atte a facilitare l'inserimento e la formazione degli handicappati anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di legislazione regionale (cfr., in particolare, l. r. Veneto 8 maggio 1980, n. 46; l. r. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n. 87; l. r. Sicilia 18 aprile 1981, n. 68; l. r. Calabria 3 settembre 1984, n. 28; ecc.).

Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di handicaps nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella definizione normativa dei compiti degli organi collegiali della scuola (cfr. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3, 6, 12 e 15). Specifiche prescrizioni in tal senso sono inoltre contenute nelle circolari ministeriali nn. 129 del 28 aprile 1982 e 163 del 16 giugno 1983 (quest'ultima relativa alle prove di esame di maturità da parte di candidati portatori di handicaps).

Nell'ottava e nella nona legislatura, infine, sono state assunte molteplici iniziative legislative volte a disciplinare la frequenza, da parte degli handicappati, delle scuole secondarie superiori e dell'università, con la previsione di misure atte a realizzarla concretamente: ma esse non sono riuscite a tradursi in provvedimenti legislativi.

3. — Al fine di puntualizzare l'oggetto del presente giudizio di costituzionalità, giova ricordare che il giudice rimettente, nel dare inizialmente conto delle prospettazioni della parte privata, sembra lamentare (senza però fare inequivocabilmente propria la censura) che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971 concernano solo i mutilati ed invalidi civili, e ne siano viceversa esclusi i portatori di handicaps.

Così intesa, la questione muoverebbe però da un erroneo presupposto. Dispone invero l'art. 2, secondo comma, di tale testo legislativo che «Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età»; ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che in tale ampia nozione sono ricompresi i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento ed inserimento nella vita lavorativa e sociale, cui il concetto di «portatore di handicaps» comunemente si riferisce (anche se al riguardo non esiste, allo stato — salvo che in talune leggi regionali — una precisa definizione legislativa).

Dopo il suddetto cenno iniziale, peraltro, l'ordinanza di rimessione prosegue con una diffusa esposizione della soprarichiamata normativa in materia e nella parte finale incentra le proprie censure sulla genericità della previsione di cui all'impugnato art. 28, lamentando la carenza di disposizioni, quali quelle di cui alle citate leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, idonee a garantire ai portatori di handicaps, con la predisposizione di strumenti all'uopo idonei, la frequenza della scuola secondaria superiore.

La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che «sarà facilitata» tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di tale diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

4. — La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto esclusivamente programmatico, limitandosi ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate e future facilitazioni. Il suo tenore non è perciò idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore; a garantirla, cioè, come diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del giudizio *a quo*) le condizioni che — se concretamente verificate — ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo comma del medesimo articolo. Per la scuola secondaria superiore, inoltre, non solo mancano norme che apprestino gli strumenti atti a corredare tale diritto di opportuni supporti organizzativi e specialistici — come avviene per la scuola dell'obbligo ai sensi dei richiamati articoli delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982 —; ma la disposizione impugnata, non è, per la sua formulazione, idonea a costituire il fondamento cogente né della disciplina, che — pur se in modo parziale e disorganico — è stata finora emanata a livello di normazione regionale o secondaria, né delle iniziative che sul piano della gestione concreta competono, come si è detto, agli organi scolastici.

5. — La questione, nei termini anzidetti, è fondata.

Per valutare la condizione giuridica dei portatori di handicaps in riferimento all'istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione.

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto l'inserimento in via di principio dei minorati nella normale scuola dell'obbligo — onde evitare i possibili effetti di segregazione ed isolamento ed i connessi rischi di regressione — dall'altro ha concepito le forme di integrazione, sostegno ed assistenza ivi previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo l'attuazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione della personalità degli alunni handicappati.

Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell'obbligo; anzi, proprio perchè si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handicaps incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d'altra parte, che l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo — e quindi il compimento degli studi inferiori — può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale.

6. — Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela.

Statuendo che «la scuola è aperta a tutti», e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini.

Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. L'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel secondo comma, garantita dalla sua gratuità; quella dell'istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (terzo e quarto comma). In tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacchè il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espressioni prescrittive idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo comma. Ciò però non significa che l'applicazione di questo possa incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della Repubblica nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma: sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel «pieno sviluppo della persona umana» che tali disposizioni additano come meta da raggiungere.

In particolare, assumere che il riferimento ai «capaci e meritevoli» contenuto nel terzo comma dell'art. 34 comporti l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto «incapaci» equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale — per quanto si è già detto — l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola.

Per costoro, d'altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione, come le stesse circolari ministeriali dianzi citate si sono in certa misura sforzate di prescrivere (cfr. par. 2); ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità — soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli strumenti (cioè le «altre provvidenze» di cui all'art. 34, quarto comma) idonei a sopperire all'iniziale posizione di svantaggio — significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai

soggetti in questione. Inoltre, se l'obiettivo è quello di garantire per tutti il pieno sviluppo della persona e se, dunque, compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v'ha dubbio che alle condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba prestarsi speciale attenzione e che in quest'ottica vadano individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione deputata a tal fine. Di ciò si è mostrato consapevole il legislatore ordinario, che non a caso nelle leggi del 1971 e 1977 dianzi citate ha al riguardo congiuntamente indicato i fini dell'«istruzione» e della «piena formazione della personalità» (ovvero — il che è lo stesso — quelli dell'«apprendimento» e dell'«inserimento»), inquadrando in tale contesto le specifiche disposizioni dettate in favore dei minorati. Che poi ai medesimi compiti sia deputata anche l'istruzione superiore è dimostrato, prima ancora che da specifiche disposizioni in tal senso (cfr. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 1 e 2), dall'ovvia constatazione che essa stessa è strumento di piena formazione della personalità.

7. — Per i minorati, d'altra parte — a dimostrazione della speciale considerazione di cui devono essere oggetto — il perseguimento dell'obiettivo ora indicato non è stato dal Costituente rimesso alle sole disposizioni generali. L'art. 38, terzo comma, prescrive infatti che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale». Attesa la chiara formulazione della norma, che sancisce un duplice diritto, non potrebbe dedursi dalla sua collocazione nel titolo dedicato ai rapporti economici che essa garantisca l'educazione solo in quanto funzionale alla formazione professionale e che quindi solo per questa via sia a tali soggetti assicurato l'inserimento nella vita produttiva: se così fosse, il primo termine sarebbe evidentemente superfluo. Certo, la seconda garanzia — che nei confronti dei portatori di handicaps trova specifica attuazione nella legge quadro in materia di formazione professionale, attraverso la prescrizione alle regioni di «idonei interventi» atti ad «assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale»: art. 3, lett. m), l. n. 845 del 1978 — ha per costoro fondamentale importanza, specie per quei casi di handicaps gravi o gravissimi per i quali risulta concretamente impossibile l'apprendimento e l'integrazione nella scuola secondaria superiore: impedimenti che peraltro — alla stregua di quanto s'è detto, ed in coerenza con quanto chiaramente prescrive, per la scuola dell'obbligo, l'art. 28 della legge n. 118 del 1971 — vanno valutati esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste.

Se, quindi, l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella propedeutica o inerente alla formazione professionale — che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) — è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore. Benchè non si esaurisca in ciò, l'educazione è infatti «l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti» che consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967).

Sotto quest'aspetto, dunque, la disposizione in discorso integra e specifica quella contenuta nell'art. 34, per quanto concerne l'istruzione che va garantita ai minorati; e la sua collocazione nel III, anzichè nel II titolo della I parte della Costituzione ben si giustifica coll'essere l'istruzione in questione finalizzata anche all'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.

Garantire a minorati ed invalidi tale possibilità anche attraverso l'istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa direttiva costituzionale: e non a caso questa Corte, decidendo in ordine ad una situazione per molti versi analoga, nella quale era stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo inserimento nel mondo del lavoro, ha affermato (sent. n. 163 del 1983) che «non sono costituzionalmente, oltre chè moralmente ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

8. — Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi — e quindi dei portatori di handicaps — lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato». Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

Per altro verso, la disposizione pone in risalto come all'assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente gli organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo, significativa conferma nella disposizione di cui all'art. 31, primo comma, Cost., che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure economiche e «altre provvidenze», l'assolvimento dei compiti della famiglia — tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30) — presuppone che esso possa per vari motivi risultare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli handicappati. Ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei «minorati psico-fisici» (art. 42 d.P.R. n. 616 del 1977).

Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost., atteso l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall'integrazione negli istituti d'istruzione superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra l'altro, della «promozione della salute nell'età evolutiva ... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati» (art. 2, secondo comma, lett. d).

9. — Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che «Sarà facilitata», anziché disporre che «È assicurata», la frequenza alle scuole medie superiori.

In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionale, secondaria o amministrativa (cfr. par. 2), possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse.

Spetta ovviamente al legislatore il compito — la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte — di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 — recante «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» — nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che «Sarà facilitata», anziché disporre che «È assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0547

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Viterbo sul ricorso proposto da Bevignani Claudio ed altro contro l'ufficio del registro di Viterbo (Reg. ord. n. 219/1987).

Artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Imposta di registro - Invim - nuovi criteri di determinazione del valore degli immobili - non consentito accertamento e rettifica dei valori dichiarati se inferiori a certe quote - applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per i rapporti per cui pendono controversie (artt. 3, 25, 53, 76 e 77 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Bevignani Claudio per la Società immobiliare Teverina a r.l. e dal sig. Chiavarino Mario avverso l'avviso di accertamento valore n. 113998 dell'ufficio del registro di Viterbo;

Letti gli atti;

Sentiti il sig. Bevignani Claudio per la parte ricorrente e il direttore per l'ufficio;

Udito il relatore dott. Felicetti Giuseppe;

RILEVATO IN FATTO

La Società immobiliare Teverina a r.l., con sede in Celleno, via Viterbo n. 60, nella persona dell'amministratore unico sig. Bevignani Claudio e il sig. Chiavarino Mario, residente in Viterbo, via Zara n. 64, proponevano unico ricorso avverso avviso di accertamento valore n. 113998, notificato in data 13 e 25 giugno 1986, con il quale l'ufficio registro di Viterbo, ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, aveva elevato il valore finale da L. 4.450.000 a L. 30.550.000 e ridotto il valore iniziale da L. 4.450.000 a L. 1.860.000, risultando fiscalmente noto a seguito di atto registrato il 13 aprile 1973, n. 3662, di un mezzo indiviso di terreno in comune di Celleno, ubicato lungo la strada provinciale che attraversa l'abitato ed al centro di questo, tra costruzioni adibite a civile abitazione, descritto in catasto al foglio 8, particella n. 60, di are 61.10, uliveto di I, r.d. L. 397,15 e r.a. L. 73,32 ed oggetto dell'atto di compravendita a rogito T. Magnanini, registrato a Viterbo il 17 luglio 1984, n. 6611.

I ricorrenti chiedevano che venisse annullata la valutazione rettificata e l'applicazione dell'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'ufficio del registro eccepeva l'inammissibilità del ricorso prodotto dal sig. Bevignani Claudio per la società ai sensi dell'art. 75 del c.p.c. e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dei valori accertati nell'avviso di accertamento.

OSSERVA

Nella fattispecie oggetto di esame dovrebbero applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 79, primo comma, e 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, testo unico sull'imposta di registro, e conseguentemente il presente giudizio avrebbe dovuto determinare un valore finale di L. 2.382.900 derivante dal calcolo matematico di L. 397,15 per 200 volte e così pari a L. 79.430 ed ancora per 60 volte in L. 4.765.800 e quindi per un mezzo.

Il citato art. 79 al primo comma prevede che le disposizioni più favorevoli al contribuente, compresa quella del quarto comma dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti che sia pendente controversia alla data di entrata in vigore del testo unico (1° luglio 1986). L'art. 52, mentre recita al primo comma che «L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di maggior valore), al quarto comma statuisce «Non sono sottoposti a rettifica il valore o corrispettivo pattuito, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore per i terreni a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e per i fabbricati, a ottanta volte....».

Il nuovo principio ha introdotto, oltre alla procedura precedentemente vigente, una seconda procedura che opera sulla base di parametri che dovrebbero porre l'ufficio nell'impossibilità di sottoporre ad accertamento un immobile, censito in catasto con rendita, quando il valore dichiarato risulti non inferiore a 60 o 80 volte il reddito dominicale aggiornato se trattasi di un terreno o di un fabbricato.

La deroga al criterio del valore venale in comune commercio, recepita per valutare alcuni beni dal legislatore delegato con il testo unico emanato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con l'introduzione degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, potrebbe essere costituzionalmente illegittima sotto diversi profili.

In primo luogo per i principi della uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione. La diversità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale o non iscritti in catasto ed aree edificabili con altri immobili accatastati con rendita non sembra avere alcuna razionale giustificazione e crea vantaggi per alcuni considerato che le risultanze catastali sono di gran lunga inferiori alle quotazioni di mercato per chi voglia considerare la situazione in termini obiettivi. Esclude la verifica delle caratteristiche proprie degli immobili come la ubicazione, la vicinanza ai centri abitati, la possibilità per terreni e fabbricati di beneficiare dei servizi (acqua, luce, strade) ed ogni altro elemento di valutazione ed eliminazione ed elimina i Comuni dal fornire indicazioni utili per la determinazione del valore. Una scala di valori sono disattesi nella nuova soluzione come i caratteri legati alla vocazionalità ed utilizzazione.

È doveroso rilevare che il decreto ministeriale 7 febbraio 1984, che ratifica le nuove tariffe per la provincia di Viterbo, deliberate dalla commissione censuaria centrale, sembra aggravare il divario tra realtà e rendita dominicale con riferimento alla nostra fattispecie, quando in comune di Celleno determina per un «uliveto di I» una rendita di L. 45.000 ad ettaro con il conseguente valore ai fini dell'imposta di registro di L. 2.700.000 per ettaro, mentre prima delle nuove tariffe era fissato in L. 7.800.000 per ettaro con una rendita catastale di L. 130.000. Trasferito oggi lo stesso immobile sarebbe stato contabilizzato in L. 824.850 quando tutti sanno che un terreno agricolo, uliveto di I, di buona fertilità, in comune commercio, nella località, si aggira su di un valore venale in comune commercio tra i 20 ed i 25 milioni.

Ritiene che potrebbe essere leso un altro principio, quello di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo le loro capacità contributive.

L'introdotta procedura di valutazione porta a qualificare il sistema come un autonomo criterio di determinazione del valore venale degli immobili accatastati con rendita e sotto questo profilo la norma sacrifica la ricerca del reale valore di mercato e solo per esigenze proprie dell'amministrazione finanziaria. Il legislatore delegato avrebbe potuto risolvere la disfunzionalità, che ha portato numerosi ricorsi alle Commissioni, con un sistema di predeterminazione dei valori degli immobili più ancorato alla realtà economica ed alla sua dinamica.

Inoltre ritiene rilevare la declaratoria d'illegittimità costituzionale della nota sentenza n. 5/1980 e la giurisprudenza della Corte di cassazione quando asserisce che alla individuazione dei suoli va effettuata indipendentemente dalla loro inclusione o meno in strumenti urbanistici, . . . , e con riferimento alle obiettive caratteristiche e destinazioni dei fondi medesimi, quali desumibili da ubicazione, accessibilità, sviluppo edilizio in atto nelle zone immediatamente adiacenti, presenza dei servizi pubblici e sociali» (Cass. civ., sez. prima, 22 aprile 1986, n. 2834).

La innovazione risulta svincolata dalla realtà economica del Paese e non può essere legata alle decisioni discrezionali del Ministro circa la rivalutazione periodica dei coefficienti: non segue il variare della evoluzione del mercato portando disparità di trattamento tra varie categorie di cittadini contribuenti.

La nuova novella arreca conseguenze per l'erario dello Stato che dovrà, per il mancato introito, far concorrere altre categorie di cittadini con altri tributi per coprire le necessità di cui bisogna la spesa pubblica.

Pertanto le norme di cui agli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, potrebbero essere costituzionalmente illegittime in relazione all'art. 53, primo comma, della Costituzione ed ancor più potrebbero risultare qualora nella normativa si voglia configurare una deroga al criterio di determinazione del valore venale in comune commercio in quanto verrebbe ad assecondare solo e soltanto alcune categorie di cittadini contribuenti.

I ricordati artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, potrebbero risultare costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Tramite l'esercizio della delega il legislatore delegato ha introdotto un nuovo autonomo criterio di determinazione del valore per alcuni immobili in alternativa a quello riportata nella precedente materia d'imposta di registro, mentre la legge 12 aprile 1984 poneva il suo limite nelle «modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico secondo i principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale».

Ulteriori importantissime conseguenze derivano in ordine alla qualificazione del processo tributario. L'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, con modificazioni ed integrazioni, consente alle Commissioni tributarie ampio potere di acquisizione e di ricerca dei fatti rilevanti per la decisione. Di fronte agli accertamenti forfettari, di fronte a quelli presuntivi, di fronte ai parametri predeterminati, diventa importante il pieno esercizio dei ricordati poteri da parte delle commissioni.

La nuova disciplina si riflette sul processo, per escludere la nuova procedura, introdotta dal testo unico, il principio del contraddittorio per l'accertamento del valore e per dare luogo ad un fenomeno degenerante di verifica contabile e di determinazione di valori non veritieri per colui che giudica e conosce il mercato. Priva il giudice tributario della risoluzione delle questioni tecniche e gli toglie la possibilità di accertare gli imponibili effettivi cui fa esplicito riferimento la riforma tributaria.

La nuova disposizione ha come base di riferimento le tariffe d'estimo le cui determinazioni sono affidate alla commissione censuaria centrale e al decreto del Ministro per le finanze e la verifica delle stesse tariffe d'estimo è demandata ad altro giudice; espropria il giudice tributario, giudice naturale per la verifica del valore venale in comune commercio dei beni o dei diritti.

Gli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, potrebbero essere costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 25 della Costituzione per togliere al giudice tributario il potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita.

L'intera questione è rilevante ai fini della decisione perché, se gli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovessero essere costituzionalmente illegittimi, questa commissione potrebbe decidere in conformità del principio del valore venale in comune commercio.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, 53, primo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

Sospende il processo in corso in attesa del giudizio di costituzionalità;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria;

Dispone altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Viterbo, addì 12 febbraio 1987

(Seguono le firme)

87C0477

Ordinanza emessa il 24 luglio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 aprile 1987) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sul ricorso proposto da Nahum Andrea contro il comune di Opera ed altro (Reg. ord. n. 220/1987).

Art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383: Impiegati enti locali - nomina ai pubblici impieghi - esclusione dei vincitori di concorsi che abbiano riportato condanne penali - automaticità del meccanismo di esclusione (artt. 3 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal signor Andrea Nahum (dott. proc. B. Santamaria) contro il comune di Opera (avv. B. Dondé) e nei confronti del signor Emilio Poletti n.c. per l'annullamento previa sospensione della delibera di giunta n. 428 del 23 giugno 1986, nonché dell'eventuale delibera di ratifica del Consiglio comunale, nonché, per quanto occorra della nota del sindaco n. 6455 del 27 maggio 1986;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Opera;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita nella camera di consiglio del 24 luglio 1986 la relazione del consigliere L. Sinagra, e uditi altresì l'avv. B. Santamaria per il ricorrente e l'avv. Carta per l'avv. B. Dondé per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso a questo tribunale amministrativo il signor Andrea Nahum, impugna, chiedendone l'annullamento, la delibera di giunta del comune di Opera indicata in premessa, con cui è stata pronunciata la decadenza della precedente delibera di giunta n. 283 del 6 maggio 1986 divenuta esecutiva, con cui il ricorrente, essendo stato dichiarato vincitore del concorso per l'assunzione di un operaio specializzato addetto alla manutenzione dei parchi e giardini pubblici, veniva nominato con decorrenza dal 1° giugno 1986, previo accertamento dei requisiti necessari. Il comune in applicazione dell'art. 8 del r.d. 3 marzo 1934, n. 38, ha escluso il ricorrente dalla nomina, essendo emersa a di lui carico una condanna per furto.

I motivi di legittimità dedotti con l'impugnazione concernono la violazione e falsa applicazione del r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comm. e prov.) e in particolare dell'art. 8; l'eccesso di potere sotto vari profili; la carenza e la genericità della motivazione; la violazione dei principi generali e costituzionali del diritto di lavoro, della rieducazione morale e civile e della dignità sociale dell'individuo.

In particolare il ricorrente deduce il difetto di motivazione, in quanto dalla delibera impugnata non sarebbe dato capire quali sarebbero i requisiti che mancano nel ricorrente per conseguire la nomina.

Il ricorrente poi, pur senza farne espressa deduzione, adombra, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), in relazione ai principi costituzionali della umanità e finalità rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione); del diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione); e soprattutto al principio della eguaglianza giuridica, sancito dall'art. 3 della Costituzione e a quello del buon andamento della pubblica amministrazione, enunciato dall'art. 97 della Costituzione.

Contestualmente al ricorso, ha proposto domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, adducendo, oltre alla presenza del *fumus boni iuris*, discendente anche dai ritenuti vizi, di costituzionalità, anche la evidenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Il comune di Opera si è costituito con atto di pura forma, nel quale chiede il rigetto del ricorso.

Il controinteressato non si è costituito.

Il ricorso è stato portato alla camera di consiglio del 24 luglio 1986 per l'esame e la decisione sulla proposta domanda di sospensione. Ed è in questa fase cautelare del procedimento che il tribunale adotta la presente ordinanza.

DIRITTO

Questa sezione, con ordinanza n. 302/1985 emessa nella camera di consiglio del 12 luglio 1985 e depositata il 21 ottobre 1985, in sede di giudizio cautelare, ha trasmesso alla Corte costituzionale gli atti di un diverso giudizio, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 della legge comunale e provinciale in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui quella norma di legge prevede, a carico dell'impiegato condannato per uno dei reati ivi previsti, la sanzione della destituzione di diritto dall'impiego, senza necessità di alcun procedimento disciplinare.

Sebbene le fattispecie non siano identiche trattandosi in quel giudizio della impugnazione di un provvedimento dichiarativo della destinazione di diritto, e nel giudizio attuale della impugnazione del provvedimento che dispone la esclusione del vincitore di un concorso dalla nomina al posto conseguito, per effetto di una subita condanna penale, tuttavia le ragioni su cui si fonda la presente ordinanza sono sostanzialmente analoghe a quelle che hanno ingenerato in questo giudice amministrativo dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 247 della legge medesima, e per il sospetto contrasto delle disposizioni dell'art. 8 con gli stessi principi costituzionali e per la sostanziale coincidenza dei profili di illegittimità rilevati in questa ordinanza con i profili allora denunciati.

Invero l'art. 8 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, al punto 7 del primo comma, stabilisce che non possono essere nominati agli uffici comunali le persone condannate per uno dei reati ivi previsti, dove l'elencazione dei reati è più numerosa e specifica rispetto a quelli indicati nell'art. 247 ai fini della destituzione di diritto.

Così come può osservarsi in relazione all'art. 247 e così come infatti questa sezione ha già osservato nella richiamata ordinanza, in relazione alla norma dell'art. 247, la norma dell'art. 8, primo comma, n. 7, prevede l'esclusione dalla nomina ad un pubblico impiego comunale per coloro che sono stati condannati per uno dei reati ivi previsti, con assoluto automatismo e senza alcuna altra considerazione in ordine al tipo di reato, alla sua gravità, alle circostanze di esso, ai motivi che lo animarono — quali accertati dal giudice penale — e, soprattutto, alla incidenza e alla intensità dell'incidenza, che la commissione del reato possa avere per il tipo e il carattere dell'impiego conseguito dall'interessato, in relazione soprattutto alla maggiore o minore elevatezza delle funzioni o delle mansioni proprie del posto conseguito e, in definitiva, sull'affidamento che l'ente pubblico, gli altri dipendenti e la generalità dei cittadini possono avere nella persona interessata e nella sua attività, a seguito e a causa della condanna riportata.

Non si possono invero assimilare e considerare sullo stesso piano, quanto alle conseguenze svantaggiose che se ne fanno derivare, tutti i reati, quali elencati nella esaminata disposizione di legge e, soprattutto, non se ne possono far derivare pari conseguenze giuridiche negative.

E nell'ambito di ciascun reato considerato non si può non distinguere fra le particolarità della singola fattispecie concreta, relative alle circostanze in cui fu commesso il reato, ai motivi che lo provocarono, alle conseguenze negative della spiegata condotta criminosa. I fatti e i comportamenti di un individuo, ancorché commessi in violazione della legge penale, sono concretamente diversi l'uno dall'altro, per la varietà di aspetti e di modalità che le singole fattispecie possono normalmente presentare.

E non si può, se si vuol rispettare quel principio di ragionevolezza e di razionalità che deve rinvenirsi in ogni norma di legge concernente lo svolgimento dell'azione amministrativa, far discendere la medesima conseguenza — quella della esclusione dalla nomina — per ogni fatto-reato, qualunque ne sia la gravità e quali che ne possano essere le conseguenze.

Si vuol dire con queste riflessioni che, ben potendo i vari fatti-reato, quali accertati dal giudice penale, essere in pratica i più diversi e differenti quanto alla gravità e alle particolari circostanze, la legge, perché possa riconoscersi rispettosa dei ricordati principi costituzionali, deve consentire alla pubblica amministrazione che dovrà adottare le proprie determinazioni sulla nomina e sulla esclusione di essa, la possibilità di valutare, nei limiti degli accertamenti del giudice penale e comunque non in contrasto con essi, la fattispecie criminosa attribuita al dipendente, ai fini propri della amministrazione stessa. Questa in altri termini dovrebbe poter valutare in questi casi, se e in quale misura il fatto, con tutte le concrete circostanze in cui si è atteggiato e che valgono a identificarlo, possa incidere sul buono e regolare svolgimento del servizio e possa eventualmente pregiudicarlo, in relazione anche al tipo, ai caratteri specifici e al livello delle funzioni o mansioni che l'interessato sarà chiamato a svolgere.

Questo perché, come detto, non si possono parificare, ad effetti poi così gravi e definitivi come la mancata assunzione, situazioni e comportamenti possibilmente diversi e perché non tutti i fatti e i comportamenti, anche se illeciti, possono, in astratto e automaticamente, danneggiare, o danneggiare in egual misura, l'attività dell'ente pubblico e la sua immagine verso i terzi.

Una diversa disposizione, nel senso e nella direzione ipotizzati, condurrebbe invece la p.a. a possibili valutazioni giuste e complete, caso per caso, ed a stabilire quindi se nel caso concreto e particolare e tenuti presenti tutti i caratteri e gli aspetti di esso, ricorrano o meno quei concreti presupposti per la esclusione del dipendente dalla nomina conseguita.

La legge deve avere di mira, nella organizzazione dei pubblici uffici e nel regolare lo svolgimento della azione amministrativa, l'esigenza del buon andamento dell'azione amministrativa stessa, e a questo riguardo non sembra al tribunale, nei limiti di una semplice delibazione della questione, che questa esigenza possa dirsi logicamente e rettamente soddisfatta, imponendosi alla amministrazione (come fa l'art. 8, primo comma, n. 7), sempre e comunque, la esclusione dalla nomina di una persona, per il solo fatto della condanna penale, senza possibilità alcuna per la p.a. di valutare, a questi fini, i fatti, onde in concreto stabilire se effettivamente essi possano incidere apprezzabilmente e in modo negativo sul buon funzionamento dell'ufficio; o se invece, più razionalmente, non si possa egualmente disporre la nomina dell'impiegato al posto conseguito, per la accertata inidoneità dei fatti-reato commessi a pregiudicare il pubblico servizio.

Non basta insomma la condanna, che è opera di un diverso potere, la cui funzione è solo quella di accertare se sia stato commesso un illecito penale, senza altro fine. Occorre invece riconoscere e restituire al potere interessato, cioè alla p.a., la possibilità di valutare se, ai propri fini, la condotta del dipendente, quale accertata dal giudice penale, sia o meno incompatibile con la nomina al pubblico impiego.

Ancor più possono valere le suesposte considerazioni, in relazione soprattutto alla incidenza del commesso reato sullo svolgimento del pubblico servizio, nel caso particolare, in cui la corte d'appello di Milano, nell'irrogare la modesta pena, ha concesso i benefici della sospensione condizionale di essa e della sua non menzione nel certificato penale.

Il tribunale perciò dubita seriamente della compatibilità dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, con i principi di cui agli artt. 3 (principio della eguaglianza giuridica) e 97 della Costituzione (principio del buon andamento dell'amministrazione).

La questione di legittimità costituzionale non è pertanto manifestamente infondata.

Per conseguenza ritiene di investire la Corte costituzionale, essendo d'altra parte la questione dedotta rilevante ai fini della decisione della proposta domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi nella specie di atto vincolato, null'altro il comune di Opera poteva fare se non ciò che ha fatto. Esso ha applicato correttamente la norma di legge e l'unico, eventuale aspetto di fondatezza del ricorso — e perciò l'unico elemento di *fumus boni iuris* per la concessione della richiesta sospensione (il danno grave e irreparabile è evidente, anzi è *in re ipsa*) — va ravvisato nella eventuale incostituzionalità della disposizione di legge denunciata che, se accertata dal giudice delle leggi, condurrebbe alla illegittimità del provvedimento impugnato, che di quella norma di legge ha fatto applicazione.

Il tribunale pertanto ritiene di dover sollevare, in questa fase cautelare del procedimento, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilità della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8, esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Viene perciò sospesa ogni pronuncia sulla domanda di sospensione, presentata contestualmente al ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato nelle date dell'11 luglio 1986 e del 14 luglio 1986.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria di questo t.a.r., terza sezione, di notificare immediatamente la presente ordinanza alle parti costituite nel loro domicilio di elezione e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina alla segreteria di questo t.a.r., terza sezione, di comunicare immediatamente la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nella camera di consiglio del 24 luglio 1986.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sui ricorsi riuniti proposti da Notaro Nicola ed altro (Reg. ord. n. 221/1987).

Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349: Danno ambientale - competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per «danni all'ambiente» causati da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato o con enti pubblici non economici (artt. 5 e 103 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato le seguente ordinanza sugli appelli proposti dal sig. Nicola Notaro, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Petrucci e dal sig. Silvio Ciccarone, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Sivieri, avverso la decisione parziale n. 847 del 25 gennaio-30 aprile 1985 della prima sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti;

Visti gli atti introduttivi del giudizio nonché gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 1986 il relatore consigliere Vincenzo Bisogno, l'avv. Sebastiano Petrucci per l'appellante Nicola Notaro, l'avv. Emilio Sivieri per l'appellante Silvio Ciccarone nonché il sostituto procuratore generale dott. Arturo Martucci di Scarfizzi;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 15 giugno 1983 il procuratore generale conveniva in giudizio i signori Ciccarone Silvio e Notaro Nicola nella loro qualità di sindaci *pro-tempore* del comune di Vasto, Susi Domenico, Mancini Luciano, Stuard Carlo, Di Cocco Domenico e Rampone Corrado, il primo quale assessore all'urbanistica della regione Abruzzo e gli altri quali funzionari della stessa regione, Del Lupo Ettore, D'Italia Giuseppe, D'Agostino Giacomo, Zanna Angelico e Tosone Luciano tutti componenti la commissione edilizia del comune di Vasto per ottenere la loro condanna al pagamento per importi diversi della complessiva somma di L. 4.833.000.000, successivamente rettificata in L. 5.040.243.034, rappresentata dal danno derivato dall'omessa applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge per la realizzazione di opere abusive in località Punta Penne del comune di Vasto (zona vincolata dal piano regolatore generale) e del conseguente danno provocato all'ambiente, valutabile equitativamente in misura non inferiore al valore delle opere abusive, oltre la danno derivante dalla concessione dei benefici connessi all'esenzione dell'Ilor.

Con decisione parziale del 30 aprile 1985 la prima sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica assolveva Susi Domenico per difetto di legittimazione passiva, l'assessore e i funzionari della regione Abruzzo nonché i componenti della commissione edilizia comunale per intervenuta prescrizione dell'azione e per quanto concerneva la pretesa nei confronti dei due sindaci Ciccarone e Notaro, affermata la propria giurisdizione, disponeva con contemporanea separata ordinanza, accertamenti istruttori in ordine ai fatti loro contestati.

In particolare nello statuire sulla giurisdizione la sezione, in disparte il rilievo che la fonte del tipo di responsabilità addebitato (mancato esercizio dell'azione sanzionatoria) poteva ravvisarsi anche nell'art. 260 del testo unico della legge comunale e provinciale n. 383/1934, riteneva che l'art. 254 del citato testo unico non dovesse interpretarsi in senso strettamente letterale «entrate regolarmente deliberate» laddove il titolo dell'entrata stessa derivi direttamente dalla legge e che a causa della formulazione dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non potesse escludersi «a priori» che beneficiario dell'entrata derivante dall'applicazione della sanzione potesse ravvisarsi lo Stato anziché il comune, con conseguente legittimazione attiva, comunque, del procuratore generale della Corte dei conti.

Per l'altro profilo di danno prospettato nella domanda attrice (danno all'ambiente) la sezione affermava la propria giurisdizione sulla base di una giurisprudenza già espressa dalla stessa Corte (sezione prima dec. n. 86/1980).

Avverso tale decisione proponevano appello sia il Notaro che il Ciccarone, rispettivamente rappresentati dagli avvocati Sebastiano Petrucci ed Emilio Siveri i quali, con argomentazioni in parte comuni, deducevano:

difetto di legittimazione attiva sostanziale (*legitimatío ad causam*) sia dello Stato che del comune in quanto in mancanza di un obbligo, atteso il carattere discrezionale del potere di annullamento della licenza edilizia, non potrebbe sorgere l'illecito e quindi la pretesa creditoria al risarcimento del danno;

difetto di giurisdizione della Corte alla quale non è consentito il sindacato giurisdizionale sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione;

carenza dell'attualità del danno;

difetto di giurisdizione della Corte poiché la fattispecie azionata dal p.g. non rientrava nelle previsioni degli artt. 254 e 260 del testo unico n. 383/1934;

inconfigurabilità del danno ambientale non sussistendo nella specie un divieto assoluto di immodificabilità del territorio ma solo un vincolo paesaggistico.

Il p.g. con le conclusioni del 7 marzo e 14 luglio 1986, rilevato che alcuni dei motivi dedotti sono improponibili in quanto costituiscono censure attinenti strettamente al merito della causa, mentre il giudicato si è formato solo sul punto della giurisdizione, ha contestato le argomentazioni degli appellanti riaffermando il potere di cognizione del giudice contabile sia per quanto concerne il danno derivante dall'omessa applicazione della sanzione pecuniaria da parte dei sindaci, sia con riferimento al danno ambientale che si incardina ogni volta che vi siano norme di protezione e beni pubblici protetti.

Con successive memorie gli avv.ti Petrucci e Sivieri, oltre a ribadire tutte le argomentazioni già illustrate, hanno contestato sia la tesi del requirente, secondo la quale sarebbe sufficiente, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, la astratta possibilità di lesione di posizioni soggettive pubbliche, dovendosi invece aver riguardo alla reale natura della controversia desumibile dal *petitum* sostanziale, sia l'interpretazione della norme del t.u. legge comunale e provinciale che contrasta con l'orientamento giurisdizionale delle ss.uu. della Cassazione.

Per quanto attiene al danno ambientale hanno contestato la giurisdizione della Corte, richiamando le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nell'udienza pubblica odierna gli appellanti hanno esposto i motivi illustrati negli atti scritti; il procuratore generale ha confermato integralmente quanto illustrato negli atti scritti in ordine alla cognizione della Corte per la pretesa risarcitoria inerente l'omessa applicazione della sanzione pecuniaria.

Circa il danno ambientale il requirente, richiamata l'ordinanza delle ss.rr. della Corte con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha formalmente sollevato eccezione, sotto ulteriori profili, d'incostituzionalità della citata norma con riferimento agli artt. 25, 5 e 103 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la decisione parziale appellata i primi giudici, rinviando l'esame di merito all'esito degli accertamenti istruttori contemporaneamente disposti, hanno risolto il problema pregiudiziale sollevato dalle eccezioni formulate dai convenuti in giudizio, attuali appellanti, circa gli addebiti loro mossi, affermando la giurisdizione della Corte sia per quanto concerne l'omessa applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi, sia in ordine alla pretesa risarcitoria con riguardo al danno procurato all'ambiente.

Sotto tale ultimo profilo si è convalidato integralmente l'indirizzo giurisdizionale venutosi a formare negli ultimi anni, secondo il quale la competenza in tema di responsabilità per danno ambientale resta incardinata nel giudice contabile, una volta individuata la natura di tale danno quale inserito nel più vasto concetto di danno pubblico (sezione prima dec. 9 ottobre 1979, n. 6; dec. 18 settembre 1980, n. 86; dec. 22 gennaio 1982, n. 10; ss.rr. dec. 16 giugno 1984 n. 378/A; sez. giur. siciliana dec. 31 ottobre 1985, n. 1423 e 6 maggio 1986, n. 1455).

La materia è stata successivamente disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente e contenente norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, secondo comma, attribuisce alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria l'intera materia relativa al risarcimento del danno ambientale, facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti in alcune limitate ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile (art. 22 del t.u. n. 3/1957).

Con riferimento a tale norma che, avendo ad oggetto una attribuzione di competenza giurisdizionale è di immediata applicazione in ogni stato e grado del processo e quindi anche nel presente giudizio, gli appellanti assumono che queste sezioni riunite devono declinare la propria giurisdizione, essendo ormai sottratti alla sua funzione istituzionale i giudizi di responsabilità per danni colposamente arrecati da un agente pubblico dello Stato, quale titolare del bene ambiente.

Il p.g. ha sul punto sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge dianzi menzionata, in relazione agli artt. 25, 5 e 103 della Costituzione; non può — ad avviso del collegio — disconoscersi la validità ed attualità dell'eccezione, atteso che la norma nella sua formulazione fa salva la giurisdizione della Corte dei conti in ben circoscritte e delimitate ipotesi che non sembrano riguardare in modo specifico la materia del danno ambientale.

Occorre, quindi, che il Collegio esamini e valuti ai fini dell'eventuale rimessione al giudice costituzionale, la questione proposta, mentre motivi di opportunità e connessione logica suggeriscono di sospendere ogni pronuncia in ordine all'atro profilo di giurisdizione illustrato in narrativa.

Queste sezioni riunite — come ricordato dal p.g. — hanno già sollevato d'ufficio eccezione d'illegittimità costituzionale della cennata norma con riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione (ordinanza n. 107 del 21 ottobre 1986).

In particolare si è rilevato un contrasto con l'art. 103, secondo comma, nel fatto che, mentre tale norma costituzionale individua una competenza tendenzialmente generale della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, qualificata dalla concorrenza del carattere pubblico dell'ente e della natura pubblica del bene e della sua gestione, l'art. 18 della legge n. 349/1986 sembra limitare tale competenza senza che possano tra l'altro individuarsi ragionevoli tratti differenziali della responsabilità in materia di danni all'ambiente rispetto a responsabilità per danni arrecati ad altri enti pubblici.

Per quanto concerne l'art. 25, primo comma, della Costituzione è stata dedotta una sua violazione sotto il profilo che, ove si affermi che esista una riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei conti ex art. 103, non potrebbe il legislatore ordinario sottrarre al giudice naturale, previsto dalla Costituzione, i funzionari pubblici responsabili di danni allo Stato.

Posta la validità di tali eccezioni, che il Collegio intende in questa sede integralmente confermare, devono ora esaminarsi gli ulteriori profili proposti dal requirente, che fanno dubitare della legittimità costituzionale della norma.

Rileva in primo luogo il p.g. che l'art. 18 verrebbe a porsi in contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbe l'individuazione della cognizione di due diversi giudici per uno stesso evento dannoso con conseguente possibile contrasto di giudicati, laddove il principio del giudice naturale precostituito, garantito dall'art. 25 della Costituzione esige l'unicità di tale giudice.

La censurata disarmonia si verificherebbe in concreto — ad avviso del P.G. — nell'ipotesi che un dipendente statale o di ente pubblico sia l'autore del danno ambientale lesivo del diritto di un terzo privato, atteso che in tal caso mentre per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti del proprio dipendente (danno indiretto) il giudice competente in virtù dell'art. 18 della legge n. 349/1986, resta la Corte dei conti, per il ristoro del danno diretto subito lo Stato medesimo, in applicazione della norma anzidetta, deve agire innanzi l'autorità ordinaria e quindi per lo stesso comportamento del pubblico dipendente si viene a configurare la cognizione di due diversi giudici.

Il Collegio ritiene tale eccezione manifestamente infondata.

In realtà così come esposta l'eccezione non è che una diversa illustrazione delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 103 della Costituzione e quindi del principio del giudice naturale (così come prospettata con la precedente ordinanza di queste ss.rr. del 21 ottobre 1986).

Anche infondata si manifesta l'altro profilo prospettato dal p.g. di violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione in relazione al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3; secondo il p.g. la norma denunciata verrebbe a discriminare *ratione materiae* il giudice cui va sottoposta la cognizione sui comportamenti degli agenti pubblici, finendo col discriminare di fatto i pubblici dipendenti secondo che la loro prestazione di servizio si svolga in settori attinenti all'ecologia o meno (con conseguente sottoposizione al giudizio di due diversi giudici).

Ma nel caso ipotizzato viene a mancare l'omogeneità delle situazioni (requisito necessario perché possa realizzarsi una lesione del principio di eguaglianza) e, per di più, una volta definito il danno ambientale risarcibile allo Stato, la norma censurata non opera alcuna discriminazione nei confronti dei destinatari proprio perché per tutti i soggetti autori del danno ambientale è previsto identico trattamento.

Quanto alla violazione dell'art. 5 della Costituzione che garantisce il rispetto delle autonomie locali ritengono queste sezioni riunite che il dubbio di costituzionalità abbia ragione di esistere e che la sollevata eccezione non sia manifestamente infondata.

La giurisdizione della Corte nelle materie di contabilità pubblica è caratterizzata dalla costante presenza e dell'attiva partecipazione del procuratore generale, organo pubblico, il quale agisce con assoluta imparzialità nell'interesse della legge e dello Stato ordinamento (C. cost. sent. n. 201/1976).

Siffatta imparzialità garantisce l'obbligatorietà dell'azione in ogni ipotesi di danno, indipendentemente, quindi, dalla circostanza se a causarla nel caso di soggetti legati da rapporti di servizio con l'ente locale, siano stati gli amministratori di uno od altro comune.

Ora il sistema costituzionale delle garanzie obbiettive riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 211/1972) risulta vanificato per effetto della disciplina normativa in questa sede censurata, che è caratterizzata dal difettoso meccanismo che dovrebbe mettere in moto la giurisdizione a tutela obbiettiva ed inderogabile degli interessi delle singole collettività locali e quindi di riflesso dell'intera collettività, e ciò tenuto conto della facoltatività dell'azione rimessa all'apprezzamento dell'Avvocatura generale dello Stato o degli organi dell'ente locale.

L'amministrazione interessata, rispetto alla giurisdizione civile, resta dunque libera di agire o meno per il risarcimento del danno, situazione questa senza dubbio incongruente ed imperfetta, potendo venire a coincidere negli stessi organi e persone fisiche la duplice qualità di soggetti convenibili nel giudizio di responsabilità e di soggetti competenti a deliberare il promovimento del giudizio.

In conclusione la discrezionalità del potere di azione in materia viene a incidere sull'eguaglianza di trattamento nei confronti degli amministratori dei diversi enti locali e persino degli amministratori di un medesimo ente locale, operando possibili discriminazioni con notevoli ripercussioni sull'autonomia degli enti locali, che tali amministratori esprimono.

In sostanza il regime di autonomia dell'ente locale, comprendente il potere di autoamministrazione e quindi la scelta nell'affidamento delle cariche direttive a persone fisiche direttamente scelte dai membri della comunità locale, viene ad essere posto in pericolo dall'esistenza di un potere di azione per responsabilità per danni ambientali che non sia esercitato in condizioni di assoluta imparzialità.

In proposito non può non richiamarsi l'insegnamento della Corte costituzionale in tema di lesione alle autonomie locali, espresso nella sentenza n. 55/1966 concernente la giurisdizione dei consigli di prefettura.

Anche l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 18 sollevata dal p.g. con riferimento a diverso profilo in relazione all'art. 103, secondo comma, non appare manifestamente infondata.

Si è rilevato che deroghe alla giurisdizione della Corte in tema di responsabilità per danni provocati allo Stato sono state storicamente apportate unicamente nei riguardi di categorie di soggetti in ragione delle loro funzioni, come ad esempio nel caso degli amministratori degli enti pubblici economici per i quali la Corte regolatrice della giurisdizione ha attribuito la cognizione dell'azione di risarcimento al giudice ordinario (ss.uu. Cassazione 2 marzo 1982, n. 1282, 10 maggio 1984, n. 2851, 18 dicembre 1985, n. 6443), laddove non è mai avvenuto che la giurisdizione sia stata sottratta alla Corte per motivi obbiettivi concernenti la specie del danno.

Ove si ponga mente ai principi contenuti nelle pronunce della stessa Corte costituzionale circa la riserva di giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica garantita dall'art. 103 della Costituzione (sentenze nn. 110/1970, 68/1971, 63/1973 e 114/1975) e alla considerazione che tale riserva trova fondamento anche nella caratteristica riconosciuta fondamentale di esser l'azione innanzi la Corte promossa da organo indipendente e imparziale (sent. n. 201/1976) qual'è il p.g., non è dato comprendere i motivi che sono alla base di tale deroga, che anzi non appare sorretta da criteri logici dei quali il legislatore abbia dato ragione.

Né potrebbe valere l'argomentazione che l'attribuzione all'a.g.o. della giurisdizione esclusiva in materia di danno ambientale sia più conforme alla lettera della Costituzione contraria alle giurisdizioni speciali, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti ha trovato proprio nella Costituzione espressa garanzia ed integrale tutela.

La rilevanza ai fini del decidere delle questioni dianzi esposte appare evidente.

Invero la pronuncia che queste sezioni riunite devono adottare in sede di appello attiene unicamente alla giurisdizione ed avendo la norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, sottratto alla Corte la competenza in materia di danni ambientali, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione che si configura strettamente pregiudiziale alla decisione medesima.

Conclusivamente queste sezioni riunite ritengono rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per contrasto con gli artt. 5 e 103, secondo comma, della Costituzione, sotto i profili dianzi esposti e decidono di rimettere gli atti di causa alla Corte costituzionale perché si pronuncino in merito.

Il giudizio va, pertanto, sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti ai fini del decidere e non manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione agli artt. 5 e 103, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria delle sezioni riunite l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione dell'ordinanza stessa la Presidente delle due Camere del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

87C0479

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Marcolungo Egilio contro l'Ufficio ii.dd. di Arona (Registro ord. n. 222/1987).

Art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 104: Imposta persone fisiche - regime tributario dei dividendi di società di capitali - omessa dichiarazione di utili - indetraibilità del credito di imposta - incidenza negativa sulla (conseguentemente più onerosa) liquidazione dell'imposta (artt. 3 e 53 Cost.).

Art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposta persone fisiche - determinazione di pene pecuniarie - previsione della riduzione a metà solo nel caso di mancata contestazione o di rinuncia al proposto gravame prima dell'intervento della decisione della commissione tributaria di primo grado (artt. 2, 3, e 24 Cest.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Marcolungo Egilio, residente in Nebbiuno, via Colli Fioriti di Tapigliano, avverso due avvisi di accertamento emessi dall'ufficio imposte dirette di Arona;

Letti gli atti;

Sentiti il difensore del ricorrente e il rappresentante dell'ufficio imposte dirette di Arona;

Udito il relatore dott. Mario Piscitello;

RITENUTO IN FATTO

Marcolungo Egilio, residente in Nebbiuno, via Colli Fioriti di Tapigliano, in data 11 novembre 1986 proponeva due ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento — notificatigli in data 5 settembre — 1986 con i quali l'ufficio imposte dirette di Arona rettificava, ai fini Irpef, le dichiarazioni relative al 1981 e al 1982, accertando redditi di capitale non dichiarati (dividendi) per L. 100.000.000 (ritenuta di acconto L. 10.000.000) per il 1981 e L. 50.000.000 (ritenuta di acconto L. 5.000.000) per il 1982 — corrisposti al ricorrente dalla Terry Plastic S.r.l. —, liquidava l'imposta ancora dovuta, senza però riconoscere alcun credito d'imposta per gli anzidetti redditi, in L. 37.456.000 per il 1981 e in L. 17.730.000 per il 1982 ed irrogava pene pecuniarie pari a due volte la maggiore imposta (L. 74.912.000 e L. 35.460.000), non senza evidenziare che «Nel caso di mancata contestazione, la pena pecuniaria è ridotta alla metà ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973».

Il ricorrente eccepiva, in via principale, la nullità degli impugnati avvisi di accertamento per violazione dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, in quanto negli anzidetti avvisi non è stato indicato l'importo dell'imposta al netto delle detrazioni, ritenute d'acconto e crediti di imposta, ma una diversa imposta netta ottenuta con la contabilizzazione non solo delle previste detrazioni, ritenute e crediti di imposta ma anche dei versamenti eseguiti dal contribuente e/o delle imposte iscritte a ruolo.

Inoltre il ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, e dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione e, nel merito, chiedeva a questa Commissione tributaria di riconoscergli il credito di imposta previsto dalla legge per la tassazione degli utili corrisposti da società di capitale e di determinare le imposte ancora dovute in L. 22.433.000 (anziché in L. 37.456.000) per il 1981 e in L. 9.240.000 (anziché in L. 17.730.000) per il 1982 e di commisurare alle imposte così liquidate le pene pecuniarie.

L'ufficio imposte dirette di Arona non resisteva ai ricorsi con deduzioni scritte.

Questa commissione tributaria, all'udienza del 16 febbraio 1987, trattandosi di ricorsi soggettivamente ed oggettivamente connessi ne disponeva la riunione in un unico procedimento.

La domanda di annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, per violazione dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, non è fondata e non può essere accolta.

È pur vero che il citato articolo stabilisce, a pena di nullità, che «L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta» e che negli avvisi di accertamento, invece, è stata indicata una «diversa» imposta netta ottenuta con la contabilizzazione non solo delle detrazioni, ritenute e crediti d'imposta ma anche dei versamenti eseguiti dal contribuente e/o delle imposte iscritte a ruolo.

Trattasi, però, a parere di questo Collegio, di una semplice irregolarità formale che non può inficiare la validità degli avvisi di accertamento impugnati nei quali — è opportuno evidenziarlo — è stato indicato di più e non di meno di quanto richiesto dalla legge. E il più comprende il meno (dec. n. 242/1987).

Anche le altre domande del ricorrente (riduzione delle imposte liquidate e delle pene pecuniarie irrogate dall'ufficio), in applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 «La detrazione e il rimborso non spettano in caso ... di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.» dovrebbero essere dichiarate infondate e quindi respinte, ma questo collegio condivide i dubbi — espressi dal ricorrente — sulla legittimità costituzionale della citata disposizione.

Inoltre, a questo collegio non appare «manifestamente infondata» neanche l'ulteriore eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 «Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dall'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli artt. da 46 a 50 sono ridotte alla metà».

L'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, stabilisce, tra l'altro, l'indetraibilità del credito di imposta nel caso «di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata» e, conseguentemente, influisce, senza alcuna razionale giustificazione, sulla liquidazione dell'imposta, rendendo più gravoso l'onere del contribuente.

Ma, a parere di questo collegio, una discriminazione in termini di imposta (dicesi in termini di imposta) fra chi ha osservato la legge e chi l'ha violato per colpa o per dolo potrebbe essere costituzionalmente illegittima.

L'irregolare comportamento fiscale viene già sanzionato dall'art. 46, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (da due a quattro volte l'imposta evasa) e sul punto *nulla quaestio*, così come non ci sarebbe margine di discussione se il legislatore avesse comminato sanzioni ancora più gravose; ma stride con i principi costituzionali una norma che fa dipendere, dall'aver o dal non aver dichiarato determinati redditi, una minore o una maggiore capacità contributiva.

Se il contribuente avesse dichiarato, come certamente doveva, anche i redditi di capitale accertati dall'ufficio (L. 100.000.000 per il 1981 e L. 50.000.000 per il 1982) avrebbe dovuto pagare all'Erario, per imposta, somme comunque inferiori a quelle ora pretese dall'Ufficio in base all'art. 2, secondo comma, della legge n. 904/1977. L'omessa dichiarazione degli anzidetti redditi non può aver fatto aumentare la capacità contributiva del soggetto passivo e quindi la pretesa di una imposta maggiore potrebbe e dovrebbe essere in contrasto con alcuni principi costituzionali (artt. 3 e 53 della Costituzione).

L'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 potrebbe essere illegittimo in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Fra i diritti inviolabili dell'uomo non può non essere compreso anche quello di essere governato da norme fiscali costituenti un *corpus* equo e democratico.

Orbene, mal si concilia con i principi costituzionali la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 600/1973 per quel quid di punitivo ed autoritario che vi è insito. «Se paghi e taci avrai uno sconto, se cerchi invece di difendere le tue tesi o i tuoi interessi sarai punito». È questa «paternalistica» logica dell'art. 54, ultimo comma, che, peraltro, è applicabile sia al ricorrente che ha totalmente torto sia al ricorrente che in gran parte ha ragione.

Ed inoltre, deve rilevarsi che la disposizione di cui al citato art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, costituisce un'inaccettabile compressione o limitazione del diritto di difesa, dalla Costituzione, invece, voluto e qualificato come un «diritto inviolabile» (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Trattasi, pertanto, di questione «rilevante» nel presente procedimento perché la citata norma intacca «l'inviolabile» diritto di difesa del ricorrente che, almeno fino alla decisione di questa Commissione tributaria, potrebbe essere «indotto» a rinunciare ai ricorsi al fine di ottenere la riduzione alla metà delle pene pecuniarie irrogategli.

Questo Collegio, per tutte le considerazioni sopra esposte, ritiene «non manifestamente infondate» e «rilevanti» le anzidette questioni di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, su istanza del ricorrente, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Dichiara, su istanza del ricorrente, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 2, 3 (primo comma) e 24 (secondo comma) della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 23 febbraio 1987

Il presidente: SIMONE

87C0516

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Vasto sul ricorso proposto da Marchesani Grazia ed altri contro l'Ufficio del registro di Vasto (Registro ord. n. 223/1987).

Art. 11 della legge 17 dicembre 1936, n. 880: Imposte in genere - imposta sulle successioni e donazioni - revisione delle relative aliquote - accertamento del valore imponibile dei beni caduti in successione - inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni aperte anteriormente alla data del 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano pendenti controversie (artt. 3, 53 e 97 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Grazia Marchesani, Michele Marchesani e Ida Ciffolilli, avverso l'avviso di accertamento valore dell'ufficio del registro di Vasto, scad. 89234;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante dell'ufficio finanziario e la ricorrente Grazia Marchesani;

Udito il relatore avv. Bernardino Alcini;

RITENUTO IN FATTO

In data 15 ottobre 1984, Idaa Ciffolilli presentava all'ufficio del registro di Vasto la dichiarazione di successione del coniuge Paolo Marchesani, deceduto il 28 agosto 1984, indicando, tra i beni compresi nell'asse ereditario, terreni agricoli con fabbricati rurali, di varia consistenza e natura, del valore globale di L. 82.400.000, nonché immobili alineati e donati dal defunto per un valore di L. 18.000.000.

L'ufficio del registro, di Vasto, in sede di accertamento, elevava il valore complessivo dei beni caduti nella successione da L. 101.200.000 a L. 134.000.000.

Avverso l'avviso di accertamento, proponevano tempestivo ricorso gli eredi di Paolo Marchesani, sostenendo l'illegittimità della rettifica, sia perché l'ufficio finanziario, nell'applicazione del metodo comparativo aveva tenuto presente anche parametri relativi a beni trasferiti per atti *inter vivos* e sia perché non aveva provveduto ad aumentare, oltre ai valori finali dei beni caduti nella successione, anche i rispettivi valori iniziali.

In sede di controdeduzione scritte, l'ufficio del registro sosteneva la legittimità del procedimento seguito e che i valori iniziali non erano stati modificati in quanto essi corrispondevano esattamente ai valori che i beni stessi avevano alle rispettive date di riferimento.

Nell'udienza di discussione del 23 gennaio 1987, il rappresentante dell'ufficio del registro chiedeva la conferma dell'accertamento, mentre la ricorrente Grazia Marchesani, nel riportarsi alle richieste contenute nel ricorso, sollevava eccezione di costituzionalità della norma contenuta nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui tale norma non prevede che le disposizioni contenute nella legge siano anche applicabili alle successioni aperte anteriormente al 1° luglio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, le relative controversie fossero ancora pendenti.

La controversia, quindi, passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la commissione che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che ha apportato modifiche al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), per le ragioni addotte dalla ricorrente e per quella determinate d'ufficio.

Il quarto comma dell'art. 52 del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

Disposizione analoga è contenuta nell'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che modifica il quinto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Ma mentre il d.P.R. n. 131/1986, all'art. 79, prevede che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa la normativa dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente, ai quali, alla data di entrata in vigore del testo unico (1° luglio 1986) si pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, l'art. 11 della legge n. 880 del 1986 prevede che le disposizioni della legge di revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni si applicano soltanto alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986.

Da tale difformità normativa trae fondamento il dubbio di costituzionalità dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880.

La norma contenuta nel citato art. 11 della legge n. 880/1986, infatti, appare in contrasto sia con gli artt. 3 e 53 e sia con l'art. 97 della Costituzione stessa.

Il contrasto tra il più volte citato art. 11 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione appare evidente in quanto l'ammontare dell'imposta non è determinato in rapporto alla capacità contributiva del cittadino, ma è dipendente da un elemento estraneo ad essa: dall'evento morte, restando così favorito il figlio di chi ha avuto il buon senso di morire dopo l'entrata in vigore della nuova legge di revisione.

Ancora più evidente appare il contrasto tra il più volte citato art. 11 della legge n. 880/1986 e l'art. 97 della Costituzione, in quanto con la nuova normativa vengono sconvolti i principi stessi posti alla base della imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la certezza del diritto. In forza di tale articolo, il contribuente viene posto, dall'amministrazione finanziaria, di fronte a due valutazioni rispetto allo stesso bene e con riferimento alla stessa data.

Infatti, non contenendo la legge n. 880/1986 una normativa transitoria identica a quella contenuta nel d.P.R. n. 131/1986, possono aversi situazioni a dir poco abnormi. È il caso, per fare uno dei tanti possibili esempi, di un bene caduto in successione, dichiarato del valore di lire cento milioni, al quale invece l'ufficio finanziario abbia attribuito il valore di un miliardo ed è pendente il ricorso proposto dell'erede. Pochi giorni dopo l'apertura della successione, l'erede avendo venduto quello stesso bene è tornato a dichiarare il valore di lire cento milioni che l'ufficio ha novamente elevato a un miliardo. Anche contro tale accertamento pende ricorso. In applicazione del calcolo automatico previsto dalla legge n. 131/1986, essendo pendente controversia alla data del 1° luglio 1986 e non essendo quindi divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore, al bene compravenduto per lucro, ai fini dell'imposta di registro, viene attribuito definitivamente il valore dichiarato di lire cento milioni, in quanto non inferiore a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto. Lo stesso giorno, ai fini dell'imposta di successione, il valore stesso può essere determinato «per adesione», nella misura di L. 700.000.000, pari al 70 per cento del valore accertato.

Pertanto, lo stesso bene, alla stessa data, nei confronti dello stesso soggetto, da parte dello stesso ufficio del registro, riceve due valutazioni assai diverse: ai fini dell'imposta di registro, relativa ad un negozio giuridico posto volontariamente in essere dal contribuente, in vista di una qualche utilità, se non per motivi di speculazione, viene valutato cento milioni, mentre, ai fini dell'imposta di successione, nei confronti di un erede, che ha dolorosamente subito l'evento morte del congiunto, viene valutato sette volte tanto.

Né può giustificarsi la differenza di trattamento facendo ricorso alla diversità delle due imposte: una di registro e l'altra di successione. Anzi tale diversità costituisce, a parere di questa commissione, altro motivo di illegittimità costituzionale della norma. È illegittimo, infatti, distinguere i valori accertati in occasione di trasferimenti per atto tra vivi da quelli accertati in occasione di trasferimenti a causa di morte. Invero, il terzo comma dell'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce che l'ufficio del registro per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica, deve controllare il valore, di cui al precedente primo comma, avendo riguardo ai trasferimenti «a qualsiasi titolo» anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto. È impossibile, pertanto, comprendere a quale valore, in avvenire, debba aver riguardo l'ufficio, se a quello determinato ai fini successori o a quello determinato ai fini dell'imposta di registro.

Da ultimo, non si comprende quale dei predetti valori, nei successivi atti di trasferimento dello stesso bene, debba essere assunto come valore iniziale.

Deve pertanto disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento. La segreteria provvederà agli adempimenti di legge.

P. Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente Marchesani Grazia, sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché giudichi se sia o meno in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, la norma di cui all'art. 11 legge 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevede che le disposizioni della legge stessa hanno effetto anche per le successioni aperte anteriormente al 1° luglio 1986, relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, come prevede invece l'art. 79 della legge di registro n. 131/1986.

Vasto, addì 23 gennaio 1987

Il presidente estensore: ALCINI

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Vasto sul ricorso proposto da Rocchio Ada ed altri contro l'ufficio del registro di Vasto (Reg. ord. n. 224/1987).

Art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880: Imposte in genere - imposta sulle successioni e donazioni - revisione delle relative aliquote - accertamento del valore imponibile dei beni caduti in successione - inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni aperte anteriormente alla data del 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano pendenti controversie (artt. 3, 53 e 97 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Rocchio Ada; Catalano Magda, Catalano Mirella, Catalano Olindo, Catalano Michele, Catalano Fiorella, Catalano Anna Maria, avverso l'avviso di accertamento valore dell'ufficio del registro di Vasto, n. 88213;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio finanziario ed i ricorrenti Catalano Magda, Michele, Mirella, Fiorella, Anna Maria, Olindo e Rocchio Ada;

Udito il relatore avv. Antonino Guastadisegni.

RITENUTO IN FATTO

Con denuncia di successione veniva dichiarata aperta la successione in morte di Catalano Mario siccome avvenuta in data 20 dicembre 1982. Tra i beni compresi nell'asse ereditario venivano indicati fabbricati e terreni di varia natura e consistenza siti in agro di Vasto e Lentella per un valore globale dichiarato di lire 126.240.000.

L'ufficio del registro di Vasto elevava tale valore a L. 202.100.000.

Avverso l'accertamento dell'ufficio finanziario e della stima U.T.E. ricorrevano gli interessati per sostenere che i valori stimati non rispondevano a quelli dichiarati.

In sede di controdeduzioni scritte l'Ufficio sosteneva la legittimità del procedimento seguito per l'accertamento chiedendo la conferma del proprio operato.

All'udienza di discussione i ricorrenti sollevavano eccezione di costituzionalità della norma contenuta nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui tale norma non prevede che le disposizioni contenute nella legge siano anche applicabili alle successioni aperte anteriormente al 1° luglio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, giorno di entrata in vigore della legge stessa, le relative controversie fossero ancora pendenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la commissione che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che ha apportato modifiche al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 887. (disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) per le ragioni addotte dalla parte ricorrente e per quelle determinate d'ufficio.

Il quarto comma dell'art. 52 del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

Disposizione analoga è contenuta nell'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che modifica il quinto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Ma, mentre il d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 79, prevede che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa la normativa dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del testo unico (1° luglio 1986) sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, l'art. 11 della legge n. 880/1986 prevede che le disposizioni della legge di revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni si applicano soltanto alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986.

Da tale difformità normativa trae fondamento il dubbio di costituzionalità dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880.

La norma contenuta nel citato art. 11 della legge n. 880/1986, infatti, appare in contrasto sia con gli artt. 3 e 53 e sia con l'art. 97 della Costituzione stessa.

Il contrasto tra il più volte citato art. 11 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione appare evidente in quanto l'ammontare dell'imposta non è determinato in rapporto alla capacità contributiva del cittadino, ma è dipendente da un elemento estraneo ad essa: dall'evento morte, restando così favorito il figlio di chi ha avuto il buon senso di morire dopo la entrata in vigore della nuova legge di revisione.

Ancora più evidente appare, il contrasto tra il più volte citato art. 11 della legge n. 880/1986 e l'art. 97 della Costituzione, in quanto con la nuova normativa vengono sconvolti i principi stessi posti alla base della imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la certezza del diritto. In forza di tale articolo il contribuente viene posto, dall'amministrazione finanziaria, di fronte a due valutazioni rispetto allo stesso bene e con riferimento alla stessa data.

Infatti, non contenendo la legge n. 880/1986 una normativa transitoria identica a quella contenuta nel d.P.R. n. 131/1986, possono aversi situazioni a dir poco abnormi.

È il caso, per fare uno dei tanti possibili esempi, di un bene caduto in successione, dichiarato del valore di lire 100.000.000, al quale invece l'ufficio finanziario abbia attribuito il valore di 1.000.000.000 ed è pendente il ricorso proposto dall'erede.

Pochi giorni dopo l'apertura della successione, l'erede, avendo venduto quello stesso bene è tornato a dichiarare il valore di lire cento milioni che l'ufficio ha nuovamente elevato a un miliardo.

Anche contro tale accertamento pende ricorso. In applicazione del calcolo automatico previsto dalla legge n. 131/1986, essendo pendente controversia alla data del 1° luglio 1986 e non essendo, quindi, divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore, al bene compravenduto per lucro, ai fini dell'imposta di registro viene attribuito definitivamente il valore dichiarato di lire 100 milioni, in quanto non inferiore a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto.

Lo stesso giorno, ai fini dell'imposta di successione, il valore stesso può essere determinato «per adesione» nella misura di L. 700.000.000, pari al 70% del valore accertato.

Pertanto, lo stesso bene alla stessa data, nei confronti dello stesso soggetto, da parte dello stesso ufficio del registro, riceve due valutazioni assai diverse: ai fini dell'imposta di registro, relativa ad un negozio giuridico posto volontariamente in essere dal contribuente, in vista di una qualche utilità, se non per motivi di speculazione, viene valutato 100 milioni, mentre ai fini dell'imposta di successione, nei confronti di un erede, che ha dolorosamente subito l'evento morte del congiunto, viene valutato sette volte tanto.

Né può giustificarsi la differenza di trattamento facendo ricorso alla diversità delle due imposte: una di registro e l'altra di successione. Anzi, tale diversità costituisce, a parere di questa commissione, altro motivo di illegittimità costituzionale della norma.

È illegittimo, infatti, distinguere i valori accertati in occasione di trasferimenti per atto tra i vivi da quelli accertati in occasione di trasferimenti a causa di morte.

Invero, il terzo comma dell'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che l'ufficio del registro per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica, deve controllare il valore di cui al precedente primo comma, avendo riguardo ai trasferimenti «a qualsiasi titolo» anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto.

È impossibile, pertanto, comprendere a quale valore, in avvenire, debba aver riguardo l'ufficio, se quello determinato ai fini successori o a quello determinato ai fini dell'imposta di registro.

Da ultimo, non comprende quale dei predetti valori, nei successivi atti di trasferimento dello stesso bene, debba essere assunto come valore iniziale.

Deve pertanto disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Sospende il giudizio di merito;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché giudichi se sia o meno in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione la norma di cui all'art. 11 della legge 15 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevede che le disposizioni della legge stessa hanno effetto anche per le successioni aperte anteriormente al 1° luglio 1986, relativamente ai quali alla data di entrata in vigore della legge sia pendente controversia e non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della Finanza, come prevede invece l'art. 79 della legge di registro n. 131/1986;

Dispone che l'ordinanza venga notificata, a cura della segreteria, alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Vasto, addì 19 febbraio 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1987) dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Romano Silvio ed altri contro l'Università degli studi di Torino ed altri (Reg. ord. n. 225/1987).

Art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Impiego pubblico - istruzione universitaria - riordinamento della docenza universitaria - docenti universitari a tempo pieno - trattamento economico - inosservanza del principio che impone una differenza di almeno il 40 per cento rispetto alla retribuzione dei docenti a tempo definito [artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 28 (recte art. 4), lett. c), della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 77/1986 proposto dai professori: Romano Silvio, Cavallo Giorgio, Dianzani Umberto, Castellani Ettore, Lana Italo, Marinone Nino, Godina Giovanni, Malareda Roberto, Ubertalle Antonio, Zucchetti Stefano, Tappi Guido, Nada Narciso, Romano Alberto, Bonora Ettore, Bolgiani Franco, Ascoli Renato, Biglino Giuseppe, Micheletti Gian Federico, Di Modica Gaetano, Provera Giuseppe, Mazzi Valdo, Monti Franco, Saini Guido, Guardabassi Antonietta, Giacchetti Francesco, Borasa Antonio, Gobetto Armando, Zeuli Modestino, Bosticco Attilio, Tabacco Giovanni, Skof Fulvia, Casetta Elio, Sasso Guido, Cercito Filippo, Lenti Camillo, Bargoni Eleonora, Romisondo Piero, Campi Ennio, Ostacoli Giorgio, Trossarelli Luigi, Gallo Filippo, Sacco Rodolfo, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Bongioanni presso cui sono elettivamente domiciliati in Torino, via S. Maria n. 12, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, contro: l'Università degli studi di Torino, in persona del magnifico rettore *pro-tempore*, non costituitasi; il Politecnico di Torino, in persona del magnifico rettore *pro-tempore*, non costituitosi; il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato di Torino, presso cui sono *ex lege* domiciliati in Torino, corso Stati Uniti, n. 45; per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire dal 1° novembre 1981, per i periodi di servizio a tempo pieno, un trattamento economico complessivo superiore del 40% al trattamento economico complessivo dei professori a tempo definito giunti alla ultima classe di stipendio prima della data del 31 ottobre 1980, con la rivalutazione monetaria gli indici Istat e gli interessi corrispettivi in misura legale, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione tramite l'avvocatura dello Stato di Torino;

Viste le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 ottobre 1986 la relazione del referendario avv. C. Zucchelli e uditi, altresì, l'avv. prof. Filippo Gallo in proprio e per delega dell'avv. Bongioanni per i ricorrenti e l'avv. Argan per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

I ricorrenti sono tutti professori universitari ordinari pervenuti alla classe più elevata di stipendio entro il 31 ottobre 1980 nonché entro la data del 1° novembre 1981 per l'inizio della applicazione del tempo pieno.

un breve *exursus* cronologico circa le disposizioni di legge interessanti la materia sarà utile per chiarire i criteri logici seguiti dal giudicante:

a) la legge 26 gennaio 1962, n. 16, attribuì ai professori universitari al massimo livello stipendiale al livello retributivo del dirigente generale di categoria A dello Stato, corrispondente all'allora coefficiente 1040, poi sostituito dal parametro 825 ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079;

b) il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, determinò nuovi stipendi per i dirigenti dello Stato, omettendo di disciplinare il trattamento retributivo dei professori universitari;

c) la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 17 luglio 1975 ritenne l'incostituzionalità degli artt. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui non estendevano ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A dei dirigenti generali dello Stato;

d) con legge n. 28 del 21 febbraio 1980 venne affidata al Governo la delega per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

Ai nostri fini rileva il disposto dell'art. 4, primo comma, lett. c) secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto incentivare la scelta dei professori universitari verso il regime del tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico complessivo superiore di almeno il 40% a quello spettante ai corrispondenti professori a tempo definito.

Veniva altresì stabilito che dovesse restare in ogni caso assicurata la differenziazione anzidetta anche eventualmente mediante la corresponsione ai professori a tempo pieno all'ultimo parametro di stipendio, di una apposita indennità di funzione;

e) con l'art. 12, lett. o) della stessa legge n. 28/1980 veniva altresì emanata una direttiva per il legislatore delegato tesa a garantire ai professori giunti alla ultima classe di stipendio il mantenimento del trattamento economico di cui godevano nel momento dell'entrata in vigore delle norme delegate, già equiparato a quello dei dirigenti generali di livello A dello Stato;

f) la legge 11 luglio 1980, n. 312, provvede ad integrare il trattamento economico dei professori alla classe più elevata sino alla completa equiparazione economica con il dirigente A dello Stato in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni di questi.

g) la legge 6 agosto 1981, n. 432, chiarì i termini temporali di applicazione delle norme suindicate, precisando che gli effetti economici dovevano intendersi decorrenti dal 1° novembre 1980, mentre dal 1° novembre 1981 doveva avere vigore il regime di differenziazione tra tempo pieno e definito.

Lamentano dunque i ricorrenti la violazione delle norme suddette ed in particolare:

a) violazione del combinato disposto degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 12, primo comma, lett. o) della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché degli artt. 35 e 107 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Osservano i ricorrenti in primo luogo che il legislatore delegato avrebbe ommesso di dare attuazione alla delega contenuta nella parte finale della lett. c) dell'art. 4 della legge n. 28/1980. Sostengono infatti essi che la legge delegante contiene molteplici direttive da coordinare tra di loro. In primo luogo essa dispone che a tutti i professori pervenuti all'ultima classe di stipendio entro il 31 ottobre 1980, che in virtù della disciplina previgente avevano acquisito il diritto ad essere equiparati ai dirigenti A dello Stato, fosse mantenuto, se più favorevole, tale trattamento retributivo complessivo [art. 12, lett. o)]; in secondo luogo che fosse incentivata la opzione per il tempo pieno mantenendo una differenza tra il trattamento economico complessivo delle due categorie di professori ordinari di almeno il 40% [art. 4, lett. c)]; precisato che per trattamento economico complessivo deve intendersi il coacervo degli emolumenti spettanti al dipendente, comprensivo dello stipendio, ma anche della indennità integrativa speciale, concludono i ricorrenti ricavando dalle dette norme che i professori di ruolo a tempo pieno, in funzione della prima direttiva citata, avrebbero dovuto mantenere comunque il trattamento equiparato ai dirigenti A dello Stato, e come destinatari anche della seconda direttiva (al contrario dei colleghi a tempo definito cui giova solo la prima) avrebbero dovuto percepire una maggiorazione del 40% sul trattamento economico complessivo dei professori a tempo definito e quindi, conseguentemente, superiore del 40% al trattamento economico complessivo dei dirigenti A dello Stato. Fanno discendere da tale ragionamento i ricorrenti la conseguenza di una violazione della delega legislativa, ma osservano che ciò non impone, comunque, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Affermano essi infatti che nel caso in cui il legislatore delegato non sia incorso in un eccesso di delega, nel senso di utilizzare poteri maggiori di quelli delegati, ma in una violazione di essa scaturente dal non avere utilizzato alcuni strumenti indicati nella delega stessa (come nella fattispecie avvenne non utilizzando la possibilità di creare una indennità di funzione ovvero con la maggiorazione *sic et simpliciter* del trattamento economico complessivo dei professori apicali a tempo definito), non si verterebbe nella ipotesi di eccesso di delega di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1957, ma dovrebbe risolversi il contrasto tra le norme deleganti e quelle delegate come un comune caso di discrasia interpretativa tra due norme di pari rango, con la ovvia prevalenza della norma delegante se non altro poiché quest'ultima detta il criterio interpretativo autentico, quello stesso che nei contrasti usuali l'interprete è invece costretto ad estrapolare egli stesso.

Aggiungono nella successiva memoria i ricorrenti che anche per via di interpretazione logica si perviene all'identico risultato, essendo evidente che l'opposta interpretazione giunge a non differenziare le retribuzioni dei professori a tempo definito e a tempo pieno pur a fronte di diversità di funzioni; mentre applicando il criterio analogico, per altro utilizzato dalla adunanza plenaria del C.d.S. con la decisione n. 27 del 16 dicembre 1983, deve giungersi al medesimo risultato.

Osservano ancora che la direttiva relativa alla maggiorazione deve considerarsi di carattere eccezionale e come tale da applicarsi in aggiunta alla disciplina di carattere generale, essendo quest'ultima costituita dalla norma circa la equiparazione di tutti, i professori apicali ai dirigenti generali A dello Stato, sulla sua base dovrebbe applicarsi la disciplina speciale, con la conseguenza di aggiungere gli effetti di questa agli effetti della prima e quindi garantire l'aumento del 40% calcolato sullo stipendio dei dirigenti generali A;

b) violazione degli artt. 12 della legge n. 28/1980 e 36, ottavo comma, del d.P.R. n. 328/1980, 11-ter della legge n. 432/1981 e illegittima disapplicazione degli artt. 11-sub art. unico della legge n. 432/1981 e dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 68/1982 convertito nella legge n. 869/1982.

Lamentano i ricorrenti che la amministrazione non abbia applicato gli aumenti rispettivamente del 15% e gli scatti biennali dell'8% sostitutivi di quelli del 2,50% riconosciuti dai provvedimenti legislativi indicati ai dirigenti generali di livello A dello Stato;

c) l'illegittimità costituzionale, in via subordinata, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto il d.P.R. n. 382 avrebbe violato la delega legislativa mediante la mancata realizzazione della direttiva sub art. 4, lett. c); dell'art. 36 per avere stabilito una retribuzione non commisurata alla quantità e qualità del lavoro; dell'art. 3 per violazione dei principi di uguaglianza e razionalità e all'art. 9 per aver violato quelli di imparzialità e buon andamento della p.a.

Si costituisce l'avvocatura dello Stato eccependo:

a) che la normativa vigente opera una equiparazione totale ed una correlazione al trattamento economico dei dirigenti dello Stato di livello A con corrispondenza biunivoca necessaria, nel senso che, in ottemperanza ai principi posti dalla Corte costituzionale, la equiparazione non può essere violata né a favore degli uni, né a favore degli altri. Osserva ancora che, fermo restando il riconoscimento ai professori apicali, del trattamento già raggiunto ed equiparato ai dirigenti generali A dello Stato, l'attuazione della direttiva sub art. 4, lett. c), della legge delegante, nel senso voluto dai ricorrenti, avrebbe impropriato la violazione di tale principio portando le retribuzioni dei professori apicali ad essere superiori a quelle dei dirigenti generali.

Precisa dunque l'avvocatura che il legislatore delegato ha riconosciuto e previsto la differenziazione tra i professori a tempo definito e a tempo pieno, consacrandola nell'art. 36, commi da 1 a 6, ma ha dovuto altresì riconoscere il principio, anche esso di rango costituzionale, della salvaguardia dei diritti acquisiti da parte dei professori già apicali che avessero però successivamente optato per il tempo definito, riconoscendo ad essi un assegno *ad personam* riassorbibile; per pervenire così ad una graduale messa «a regime» del sistema;

b) che la norma delegata appare dunque conforme ai principi deleganti, ma che, in caso contrario, dovrebbe essere riservato tale giudizio alla Corte costituzionale non potendo l'interprete sostituirsi al legislatore sino ad integrare le disposizioni mancanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 642/86 in data odierna questo tribunale ha respinto il ricorso di cui in epigrafe nella parte in cui si sosteneva il diritto dei ricorrenti a godere di un trattamento economico superiore del 40% rispetto a quello dei professori a tempo definito pervenuti alla posizione apicale entro il 31 ottobre 1980 e conseguentemente rispetto ai dirigenti generali dello Stato di livello «A».

Osserva il Collegio in tale sentenza che la circostanza per cui a tale categoria di professori sia stata riconosciuta dalla norma transitoria un trattamento *ad personam* tale da assicurare loro il rispetto delle posizioni acquisite, con ciò tuttavia annullando nei fatti il divario di almeno il 40% voluta dal legislatore delegante, non collide con la stessa legge delegante ed è quindi indenne da ogni censura di incostituzionalità per violazione della delega.

Riteneva infatti il tribunale che la norma delegante fosse stata correttamente attuata mediante l'art. 36, commi da 1 a 6 della legge delegata, che costituiscono la normativa generale, mentre mediante la disciplina transitoria, di carattere eccezionale, si sia voluto solo garantire il rispetto delle posizioni acquisite per altro previsto dalla stessa legge delegante.

Si rileva ancora che il principio costituzionale emergente dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale dovesse operare nel senso di assicurare alle posizioni apicali dei professori universitari e dei dirigenti generali dello Stato il medesimo trattamento retributivo, il che non avverrebbe con l'accoglimento della tesi dei ricorrenti.

Deve, tuttavia, osservare il collegio che i ricorrenti hanno chiesto il rispetto della norma delegante nella sua globalità e dunque che il loro trattamento economico complessivo sia di almeno il 40% superiore a quello dei corrispondenti professori a tempo definito.

Mentre, per quanto si è già esposto nella sentenza citata, ciò implica una comparazione con il trattamento economico che spetterebbe ai professori a tempo definito non in regime transitorio e non con questi ultimi, tuttavia proprio tal esame fa sorgere fondati dubbi di illegittimità costituzionale per violazione della delega legislativa.

Si deve preliminarmente osservare che il *petitum* proposto dai ricorrenti è costituito dall'intero trattamento economico che si compone dello stipendio base oltre alle eventuali indennità, tra cui l'indennità integrativa speciale. La prospettazione dei ricorrenti comprende, di necessità, proprio in virtù del richiamo al trattamento globale, entrambe le voci che concorrono alla sua formazione, ma mentre per la parte afferente lo stipendio base, che si assumeva dovesse essere del 40% superiore a quello dei corrispondenti professori a tempo definito in regime transitorio e quindi dei dirigenti generali A dello Stato, la domanda è stata ritenuta infondata e respinta; per la parte afferente al coacervo delle due voci essa appare infondata alla luce della attuale normativa della delega, ma in contrasto con i principi direttivi che quest'ultima avrebbe dovuto rispettare. Infatti l'esame del meccanismo attuativo ci mostra come la differenziazione del 40% tra i due trattamenti economici sia stata rigidamente rispettata dalla disposizione del sesto comma dell'art. 36.

Quest'ultimo, tuttavia, trova applicazione solo con riguardo al trattamento disciplinato dai primi 5 commi dello stesso articolo. Orbene, tali commi riguardano esclusivamente lo stipendio base in godimento alle diverse categorie di professori, ma non contemplanò l'ipotesi di eventuali indennità aggiuntive, come appunto l'indennità integrativa speciale.

Poiché quest'ultima, come è noto, è attribuita in misura identica per tutti i dipendenti, qualunque sia la loro qualifica e grado, ne consegue che nel raffronto tra il trattamento economico complessivo dei professori a tempo pieno e definito alla stessa classe ed anzianità la differenza del 40% non viene più rispettata poiché essa riguarda solo una parte del trattamento stesso.

Per altro non è certo possibile diversa interpretazione della norma, atteso il suo preciso tenore letterale, secondo cui l'aumento del 40% è concesso sul trattamento previsto dai soli primi 5 commi dell'art. 36, tra i quali non è contenuta alcuna disposizione sull'indennità integrativa speciale. Qualunque interpretazione estensiva, che, ad esempio, riconoscesse il diritto alla maggiorazione del 40% sul coacervo tra stipendio base ed indennità integrativa speciale del corrispondente professore a tempo definito, violerebbe la norma letterale del sesto comma.

Da ciò deriva un'evidente violazione della legge delegante che aveva stabilito la necessità di rispettare la differenziazione di almeno il 40% non sul solo stipendio base, ma sul trattamento economico complessivo che, come è noto, si identifica con la retribuzione di fatto a qualsiasi titolo spettante al dipendente, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, cfr. sentenza n. 277/1984 in ordine alla natura retributiva della indennità in esame e cfr. anche Consiglio di Stato 23 ottobre 1984, n. 782. La rilevanza della questione appare evidente solo se si considera che essa investe una parte separabile del *petitum* proposto dai ricorrenti, il cui accoglimento è impedito proprio dalla vigenza della norma sospettata di incostituzionalità.

Pertanto il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata d'ufficio in ordine al contrasto dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con la quale delegante 21 gennaio 1980, n. 28, e, quindi, per contrasto di detto articolo con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, e ne ritiene la rilevanza nel presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui omette di attivare compiutamente il precetto della norma delegante [art. 28, lett. c)];

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione;

Ordina alla segreteria di questo tribunale che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 ottobre 1986.

(Seguono le firme)

87C0519

Ordinanza emessa il 18 settembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. Arna Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli contro l'ufficio del registro di Roma - atti pubblici (Reg. ord. n. 226/1987).

Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposte e tasse - imposta di registro - registrazione a tassa fissa - revoca dell'agevolazione - inottemperanza ai criteri direttivi della legge delega (art. 10 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione sui ricorsi di S.p.A. Arna Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli c/o S.p.A. Alfa Romeo - Pomigliano d'Arco 80038 (Napoli), contro l'ufficio del registro di Roma, 1° atti pubblici. Oggetto: Avviso di liquidazione di imposta di registro.

RITENUTO IN FATTO

La società Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli S.p.A., sede legale in Napoli, via Medina n. 40, con ricorso del 12 gennaio 1982 diretto a questa commissione si è opposta all'avviso di liquidazione, notificato in data 17 novembre 1981, con il quale l'ufficio del registro di Roma ha liquidato una imposta di registro di L. 103.450.000 dovuta in dipendenza della sottoscrizione di aumento di capitale sociale per L. 10.500.000.000 deliberato in data 31 gennaio 1981 (atto reg. a Roma il 16 febbraio 1981).

La predetta società in data 23 dicembre 1983 ha altresì prodotto ricorso a questa commissione contro il silenzio-rifiuto dell'ufficio alle richieste di rimborso delle imposte di L. 19.880.000 (dovute per la costituzione della società - atto reg.to il 7 gennaio 1981) e di L. 103.450.000 (in dipendenza dell'aumento di capitale sopra citato).

L'ufficio con deduzioni del 28 settembre 1984 e del 13 maggio 1986 chiede la riunione dei ricorsi.

La società con i cennati ricorsi, che vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, non contesta nel merito la legittimità dell'operato dell'ufficio, bensì con diffuse argomentazioni chiede la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 in relazione ai criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 825/1971.

Ritiene, infatti, la società ricorrente che il citato art. 42/601, che ha disposto la revoca dell'agevolazione della registrazione a tassa fissa degli atti di cui trattasi, non rispetti le direttive contenute nell'art. 9, punto 6, della citata legge delega.

DIRITTO

La commissione è chiamata a stabilire se il legislatore delegato ha ben osservato i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che recita testualmente:

«Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e progressività dell'impostazione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi

6) le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni sconto».

Dall'esame di tali norme la critica della società appare fondata.

Il criterio direttivo generale era quello di limitare e non di eliminare le agevolazioni.

In linea con esso, quello particolare riguardante le agevolazioni in materia di imposta di registro, condiziona le preesistenti agevolazioni da un lato alla sussistenza della finalità cui esse agevolazioni erano rivolte, e dall'altro alla conformità agli obiettivi del programma economico nazionale, dando mandato al legislatore delegato di concederle col sistema della concessione di contributi anche sotto forma di buoni imposta, se detto sistema era possibile, anziché mediante riduzione di imposta come avveniva fino a quel momento.

Infatti l'unico significato possibile da dare alle parole «in quanto possibile» è quello che riguarda lo strumento con il quale concedere le agevolazioni, sussistendo le condizioni sopra riportate, e non quello che vede aggiungere alle due condizioni una terza. Se, infatti, la detta locuzione avesse avuto secondo l'intenzione del legislatore significato di condizione questa sarebbe stata collocata nell'inciso che racchiude tutte le condizioni e non dopo. Ed anche a volerla considerare come condizione, essa non avrebbe alcun significato; riferita invece al mezzo con cui concedere dette agevolazioni, ben le si può attribuire un significato chiaro e possibile.

E tale appare alla commissione l'interpretazione da darsi alle norme in rassegna ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.

P. Q. M.

Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 con riferimento all'art. 10 della Costituzione;

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma il 18 settembre 1986 in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C0520

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lupoli Paolo (Registro ord. n. 227/1987).

Legge n. 47 del 28 febbraio 1985: Edilizia - reati edilizi - opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria e oblazione - sospensione dell'azione penale per una pregiudiziale amministrativa - estinzione dei reati relativi a violazioni urbanistiche rilevate successivamente ma risultate realizzate prima della data prevista dalla legge - omessa previsione (art. 101 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.

Premesso che la legge dello Stato n. 47 del 28 febbraio 1985 dettante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, testualmente dispone:

a) all'art. 31 (Sanatoria delle opere abusive) che «Possono su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni che risultino ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ...»;

b) all'art. 38 (Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria) secondo comma recita «... L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 luglio 1942, n. 1150 e successive modificazioni, e all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli, di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con, ecc.»;

c) mentre all'art. 22 (Norme relative all'azione penale) sancisce che «L'azione penale relativa alle violazioni edilizie (senza specificare, come all'articolo innanzi richiamato «de costruzioni ... che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983, ecc.») rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria (senza riportare la dizione dell'art. 31);

Rilevato anche nelle altre norme esecutive e di modifica della predetta legge, nessuna di esse impone al comune di non accettare le domande di sanatoria per quelle costruzioni che «non» risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983;

Visto l'art. 101 della Costituzione della Repubblica italiana che «impone ai giudici» di essere «soggetti soltanto alla legge»;

Ritenuto che le predette lacune non consentono di giudicare con tranquillità e con serenità e che il giudizio relativo a Lupoli Paolo imputato di violazioni urbanistiche rilevate nel 1986 ed emerse in sede dibattimentale realizzate prima del 1° ottobre 1983.

P. Q. M.

Sospende il giudizio nei confronti di Lupoli Paolo e solleva d'ufficio l'eccezione d'incostituzionalità della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per evidente contrasto e violazione dell'art. 101 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ordina trasmettersi a cura della cancelleria gli atti alla Corte costituzionale, di notificarsi l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il giudizio di legittimità costituzionale e di comunicarsi la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere.

Bracciano, addì 26 febbraio 1987

Il pretore: DE NISCO

87C0521

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Boccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 150
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Roserita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Itali

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 8
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPHO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOSRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 26
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

- ◇ **FAYARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Prof.le SESTANE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macelli, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Corudi, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Eburia s.a.s.), via Cavour, 42/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 8 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 60;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale . . .	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi		
- annuale . . .	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale . . .	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale . . .	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale . . .	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale . . .	L.	313.000
- semestrale .	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*. L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione. L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 90.000

Abbonamento semestrale L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221